

Documento dell'UGL di analisi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto decreto Rilancio Italia, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito in legge il 16 giugno 2020

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
<p>Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale</p>	<p>Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento della rete di assistenza territoriali, in linea con le indicazioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19. <i>Le regioni e le province auto nome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.</i> È prevista la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di beni immobili attraverso accordi di locazione con strutture alberghiere e similari. Le Asl provvedono a rafforzare l'attività di assistenza domiciliare integrata o equivalente, con particolare riferimento alla gestione delle persone contagiate e di quelle fragili, malati cronici, persone con disabilità o non autosufficienti. <i>Il ministero della salute coordina la sperimentazione di strutture di prossimità.</i> Anche a tal fine è prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo dal 15 maggio al 31 dicembre 2020 per un massimo di 8 infermieri ogni 50mila abitanti, con un compenso lordo di 30 euro ad ora per un massimo di 35 ore settimanali. Dal 1° gennaio 2021 è possibile il reclutamento di personale infermieristico in numero non superiore a 8 unità ogni 50mila abitanti con assunzioni a tempo indeterminato anche in deroga ai vincoli assunzionali. È autorizzata una spesa di 61 milioni di euro per il funzionamento delle unità speciali di continuità</p>	<p>Fra le varie cose previste, anche le unità speciali di continuità aziendali, ancora non istituite in tutte le regioni. La misura impatta in maniera importante, ma non decisiva, se consideriamo le enormi difficoltà che il sistema sanitario nazionale ha incontrato in queste settimane ad assicurare l'assistenza alle persone contagiate dal Covid-19, cosa che ha comportato in quasi tutte le regioni la sospensione di tutte le altre attività assistenziali, come pure delle visite di controllo periodiche di persone in terapia oncologica o che hanno subito una operazione chirurgica.</p>

	<p>assistenziale. Per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari, le aziende e gli enti del Ssn possono conferire incarichi di lavoro autonomo, pure cococo, dal 15 maggio al 30 dicembre 2020 nel numero di un assistente sociale ogni due unità dell'unità di continuità per un massimo di 24 ore settimanali e con compenso lordo di 30 euro orari. <i>È possibile attivare contratti di lavoro autonomi o cococo per psicologi (uno ogni due unità, per massimo 24 ore settimanali).</i> È prevista l'attivazione di centrali operative regionali con assunzioni nel limite di spesa di 1.125.000 euro per regione o provincia autonoma. Il fondo di cui all'articolo 46 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale è incrementato di 10 milioni di euro per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e delle persone fragili. Per il rafforzamento della rete di assistenza sanitaria è autorizzata per il 2020 una spesa di 838 milioni di euro, mentre le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per il personale per un totale di 407 milioni sempre il 2020. Il livello del fabbisogno sanitario standard è incrementato di 1,256 miliardi.</p>	
<p><i>Articolo 1-bis - Borse di studio per medici</i></p>	<p><i>20 milioni sono destinati alla attivazione di borse di studio per medici.</i></p>	<p><i>Non si tratta di risorse aggiuntive, ma di una riserva del finanziamento standard della sanità.</i></p>
<p>Articolo 1-ter - Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità</p>	<p><i>Il comitato tecnico scientifico adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate,</i></p>	<p><i>Le linee guida devono essere prodotte entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mentre le stesse erano necessarie fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza.</i></p>

	<p><i>convenzionate e non convenzionate.</i></p>	
<p>Art. 2 – Riordino della rete ospedaliera in <i>relazione all'emergenza da Covid-19</i></p>	<p>Le regioni e le province autonome rafforzano le attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle diverse fasi di gestione della situazione epidemiologica. È resa altresì strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva per una dotazione di 0,14 posti letto per mille abitanti. Regioni e province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con la possibilità di riconversione in terapia intensiva del 50% di detti posti. Fino al 31 dicembre 2020 si rendono disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili da 75 posti ciascuna. Regioni e province autonome provvedono a consolidare la separazione fra pazienti affetti dal Covid-19 e gli altri pazienti; sono altresì autorizzate ad implementare la dotazione di mezzi di trasporto dedicati, con assunzione del relativo personale. <i>Gli enti e le aziende del Ssn possono avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile.</i> Sono apportate alcune modifiche e integrazioni al dl 18/2020. <i>In particolare, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al</i></p>	<p>Il presente articolo, come anche il precedente, è finalizzato a rafforzare il contrasto alla diffusione del Covid-19; il richiamo all'emergenza epidemiologica è peraltro necessario, laddove il governo decidesse di accedere al prestito oneroso, benché, almeno allo stato dell'arte, senza apparenti condizionalità, se non quella di andare a coprire spese sanitarie direttamente o indirettamente connesse al Covid-19. L'emergenza Covid-19 ha dimostrato la carenza strutturale del nostro Paese nell'affrontare situazioni che esulano la normale attività (in diverse regioni, per la verità, anche la capacità di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni lascia comunque molto a desiderare); conseguentemente, occorre avere la capacità di progettare la rete, valutando le diverse opzioni possibili e avendo ben presente che l'emergenza oggi connessa al Covid-19, domani potrebbe essere relativa ad altre forme di coronavirus o ad altre patologie (si pensi, ad esempio, alle malattie da inquinamento).</p>

	<p><i>comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. 2 milioni di euro sono destinati al concorso alle spese per il servizio 112. Per le finalità di questo articolo è autorizzata una spesa di 240 milioni per il 2020 e di 347 milioni a decorrere dal 2021. È previsto un trasferimento di 1,413 miliardi in un fondo gestito dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; il commissario e i suoi delegati provvedono all'acquisizione di beni, servizi e lavori per dare attuazione ai piani. Le opere edilizie possono essere realizzate in deroga alle disposizioni del dpr 380/2001. Sono stanziati alcune risorse per permettere il monitoraggio sull'avanzamento dei lavori.</i></p>	
<p>Art. 3 – Modifica all'articolo 2-ter del dl 18/2020</p>	<p>Viene riscritto il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto legge 18/2020, relativo al conferimento degli incarichi ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso. È ammessa la prorogabilità degli incarichi fino al 31 dicembre 2020.</p>	<p>La possibilità di prorogare gli incarichi dei medici specializzandi è legata al perdurare dell'emergenza epidemiologica.</p>
<p><i>Articolo 3-bis - Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri,</i></p>	<p><i>Gli effetti della legge 145/2018 sono estesi anche ad altre professioni, quali gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi.</i></p>	<p><i>Si tratta di una modifica apportata nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>

<i>biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi</i>		
Art. 4 – Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19	Regioni e province autonome possono riconoscere la remunerazione dei maggiori servizi erogati nell'ambito dell'emergenza da Covid-19. È atteso un decreto ministeriale, <i>per disciplinare anche come definire le attività effettivamente svolte.</i>	La norma è già contenuta anche in precedenti provvedimenti urgenti, in particolare nel decreto legge 23/2020.
<i>Articolo 4-bis - Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale</i>	<i>Il possesso dei requisiti di legge è posticipato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020.</i>	<i>Si tratta di una richiesta che la Ugl aveva formulato già in occasione di altri provvedimenti urgenti, in quanto volta a favorire la stabilizzazione del personale precario del Ssn e della Pa.</i>
Art. 5 – Incremento delle borse di studio dei <i>medici specializzandi</i>	È autorizzata una spesa aggiuntiva di 95 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 per le borse di studio degli specializzandi. È <i>autorizzata una spesa di 25 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinati ai contratti di formazione specialistica dei medici.</i>	Si tratta di una misura condivisibile nella finalità.
<i>Articolo 5-bis - Disposizioni in materia di formazione continua in medicina</i>	<i>L'attività professionale svolta durante l'emergenza da Covid-19 vale per un terzo dei crediti formativi del triennio 2020-2022.</i>	<i>Considerando che i crediti formativi sono da acquisire nell'arco di un triennio, la previsione contenuta nel presente articolo serve, in pratica, a superare l'oggettiva difficoltà ad organizzare dei corsi di formazione in questi e nei prossimi mesi.</i>
<i>Articolo 5-ter - Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative</i>	<i>A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.</i>	<i>È atteso un decreto ministeriale.</i>
Art. 6 – Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza Covid-19	Al ministero della salute non si applicano le misure di riduzione della spesa per la gestione del settore informatico previste dall'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 160/2019.	In tempi non sospetti, è stata criticata la misura contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2020, in quanto la riduzione della spesa per la gestione informatica appariva – e, alla prova dei fatti, è –

		<p>anacronistica e in controtendenza rispetto alla necessità di rafforzare la dotazione informatica di tutta la pubblica amministrazione. Quindi è sicuramente positiva l'esclusione del ministero della salute, ma siamo davanti ad una norma che andrebbe completamente cancellata perché, se oggi la pubblica amministrazione è stata comunque in condizione di erogare dei servizi da remoto, è perché i dipendenti in lavoro agile hanno messo a disposizione strumentazione e rete domestica.</p>
<p>Art. 7 – Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione</p>	<p>Il ministero della salute può trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e alla famiglia per lo sviluppo di metodologie predittive del fabbisogno di salute della popolazione, <i>tenendo conto anche dei dati reddituali</i>. È atteso un decreto ministeriale, da adottarsi previo parere del garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>Giusto il rafforzamento delle metodologie predittive per capire quale potrebbe essere l'evoluzione della domanda di salute della popolazione. Quanto successo in questi mesi, ad esempio, ha evidenziato una grave sottovalutazione del rischio epidemiologico, anche se, oggettivamente, la possibile diffusione di virus avrebbe dovuto essere una opzione ben presente nell'organizzazione dei servizi sanitari (non dimentichiamoci, infatti, che in passato si è spesso parlato di "bombe sporche", provo a significare una escalation terroristica su questo versante). Preoccupa, però, il riferimento al reddito, come ad indicare dei percorsi diversi per i pazienti in base al loro reddito.</p>
<p>Art. 8 – Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A</p>	<p>La validità delle ricette dei farmaci classificati in fascia A, limitatamente al periodo emergenziale, è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni, la durata è estesa fino a 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta,</p>	<p>La norma trova attuazione nel periodo emergenziale e, quindi, al momento, dal 31 gennaio al 31 luglio; si tratta di una disposizione che, verosimilmente, si sarebbe dovuto prendere immediatamente, evitando l'accesso di tante persone fragili negli ambulatori di medicina generale, cosa che, purtroppo, potrebbe aver favorito, almeno stando ad alcune relazioni degli organi ispettivi, la diffusione del contagio.</p>

	<p>tenuto conto del fabbisogno individuale. La proroga automatica non si applica laddove il paziente presenta un peggioramento della patologia, o un'intolleranza o si preveda un monitoraggio dei parametri. <i>Sono aggiunti alcuni commi relativi ai medicinali in monitoraggio e al ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco.</i></p>	
Art. 9 – Proroga piani terapeutici	È prevista la proroga di 90 giorni dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 10 – Modifiche al dl 18/2020	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 22-bis, relativo alle iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, <i>di assistente sociale</i> e degli operatori socio-sanitari, e all'articolo 47, comma 1, con riferimento alla sospensione delle attività nei centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale. Viene infine riformulata la lettera relativa alla cessione gratuita di prodotti a fini di solidarietà sociale: è possibile cedere anche i materiali per la pavimentazione.	Si tratta di adeguamenti condivisibili, anche se l'inclusione delle attività dei centri di riabilitazione appare oggettivamente tardiva e utile soltanto a sanare a posteriore qualcosa che si è già concretizzato nei fatti.
Art. 11 – Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico	Sono apportate alcune integrazioni alla normativa sul Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del dl 179/2012.	Le modifiche apportate sono volte principalmente ad integrare i flussi informativi verso il Fascicolo sanitario elettronico da parte di tutti i soggetti esercenti le professioni sanitarie e con l'implementazione dell'anagrafe nazionale dei consensi, con la relativa disciplina sul trattamento dei dati personali.
<i>Articolo 11-bis - Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche</i>	<i>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 6 del dlgs 52/2019.</i>	<i>Il riferimento è alle possibili parentele nelle aziende farmaceutiche</i>
Art. 12 – Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi	Per velocizzare l'acquisizione delle informazioni su nascite e decessi, sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione al	L'obbligo è in capo alle strutture sanitarie, ai medici, ai medici necroscopi o agli altri sanitari delegati.

	<p>Sistema tessera sanitaria con riferimenti ai dati su avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia della causa di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita. Spetta poi al Sts rendere i dati immediatamente disponibili all'anagrafe nazionale, ai comuni non collegati e all'Istat.</p>	
<p>Art. 13 Rilevazioni statistiche dell'Istat connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19</p>	<p>L'Istat, previo parere del Garante della protezione dei dati personali, è autorizzato ad effettuare rilevazioni, anche longitudinali, per comprendere la situazione economica, sociale e epidemiologica in Italia <i>nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione</i>; tali attività possono includere anche il trattamento dei dati personali. Le informazioni sul trattamento dei dati sono fornite in maniera semplificata; è autorizzata la comunicazione di dati personali fra l'Istat e soggetti pubblici e tra Istat e soggetti privati.</p>	<p>L'autorizzazione in capo all'Istat ha una durata molto ampia, in quanto abbraccia il periodo in cui vige lo stato di emergenza (al momento 31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020) e i dodici mesi successivi. È chiaro che si è davanti ad questione molto delicata, in quanto si finisce per autorizzare il trattamento dei dati personali non solo da parte dell'Istat, ma anche delle altre amministrazioni pubbliche e dai privati.</p>
<p>Art. 14 – Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali</p>	<p>La dotazione del Fondo emergenze nazionali è implementata di 1,5 miliardi di euro per il 2020, di cui un miliardo destinato agli interventi di competenza del commissario straordinario.</p>	<p>Si osserva come, almeno finora, le attività del commissario straordinario abbiano portato più polemiche che risultati, come nel caso delle mascherine a prezzo calmierato, largamente assenti sul mercato.</p>
<p>Art. 15 – Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile</p>	<p>Il fondo nazionale per il servizio civile è incrementato di 20 milioni per il 2020. Con riferimento ai lavoratori autonomi volontari della protezione civile, non è possibile cumulare il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (art. 39, comma 5, dlgs 1/2018) con le indennità previste dal dl 18/2020.</p>	<p>La norma ha una sua logica; si osserva, però, che interviene a posteriori, dopo che gli interessati hanno presentato domanda per accedere al bonus di 600 euro. Il rimborso per il mancato guadagno giornaliero è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente con un tetto massimo di 103,3 euro.</p>
<p>Art. 16 - Misure straordinarie di accoglienza</p>	<p>I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono</p>	<p>Si evidenzia un forte rischio di ripresa degli sbarchi, in considerazione delle peggiorate condizioni di vita per il forte impatto del Covid-19 in Africa e in</p>

	essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.	Asia.
<i>Articolo 16-bis - Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19</i>	<i>L'estensione della norma prevista dall'articolo 1, comma 2, della 407/1998, riguarda il personale che durante lo stato di emergenza ha contratto, per servizio, una patologia da Covid-19 cui sia seguita la morte o l'invalidità permanente.</i>	<i>La previsione comporta l'inserimento dei superstiti nel novero dei benefici di legge previsti, compreso il collocamento obbligatorio. La connessione fra le patologie contratte e la causa di servizio dovrebbe essere sempre presunto, con l'eventuale onere della prova in capo all'amministrazione e non al lavoratore.</i>
Art. 17 – Modifiche all'articolo 6, comma 10, del dl 18/2020	È apposta una aggiunta all'articolo 6, comma 10, del dl 18/2020.	Protezione civile, commissario straordinario ed altri soggetti attuatori possono acquisire strutture per l'emergenza Covid-19.
<i>Articolo 17-bis - Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili aduso abitativo e non abitativo</i>	<i>Gli sfratti esecutivi sono prorogati al 31 dicembre 2020 dal 1° settembre 2020.</i>	<i>Nonostante le proteste della piccola proprietà, si tratta di una misura che si rende necessaria alla luce della grave crisi in atto.</i>
Art. 18 – Utilizzo delle donazioni	Il dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali al pagamento delle spese connesse all'acquisto di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuali sostenute dal commissario straordinario.	La modifica interessa l'articolo 99 del dl 18/2020. Si rafforza ulteriormente la figura del commissario straordinario.
<i>Articolo 18-bis - Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122</i>	<i>Il fondo per le vittime di reati di tipo mafioso e di altri reati è incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Il maggiore ristoro è riservato alle vittime di violenza sessuale o omicidio contro il coniuge, convivente o altra relazione affettiva, anche ove cessata.</i>	<i>Il riferimento è all'articolo 14 della legge 122/2016. Si tratta di una previsione condivisibile, seppur insufficiente nell'ammontare delle risorse destinate.</i>
Art. 19 – Funzionamento e potenziamento della sanità militare	È autorizzato l'arruolamento eccezionale per il 2020 per la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri di personale in servizio temporaneo della durata di un anno di 70 ufficiali medici e 100 sottoufficiali infermieri. È aggiunto un comma riferito agli arruolati all'ultimo o al penultimo anno di specializzazione. Agli	Si tratta di una misura utile; da capire la tempistica effettiva per l'immissione in servizio. <i>Andrebbe valutazione con attenzione la previsione della non attribuzione della qualifica nell'arma dei carabinieri, tenendo conto del fenomeno, mai eliminato, della violenza nei confronti del personale medico.</i>

	<i>arruolati nei carabinieri, non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.</i>	
Art. 20 – Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative	È previsto uno stanziamento di un milione di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.	La norma interessa il personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate.
Art. 21 – Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente	Sono aggiunti degli articoli al dlgs 66/2010, con riferimento al prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e al reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli.	Il prolungamento interessa i volontari in ferma prefissata nelle annualità 2020, 2021 e 2022.
Art. 22 – Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione Strade sicure	Il contingente delle Forze armate destinato al controllo delle misure di contenimento dalla diffusione di Covid-19 è incrementato di ulteriori 500 unità.	Sulla questione è già intervenuto il dl 18/2020 con un incremento di 253 unità.
Art. 23 – Ulteriori misure per la funzionalità del ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	È autorizzata una spesa ulteriore di 13 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di 111 milioni per le indennità di ordine pubblico. 37 milioni sono invece destinati alle operazioni di sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. 1,391 milioni sono destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4,5 milioni alle prefetture. È prorogata l'autorizzazione di spesa per il personale della carriera prefettizia presso organismi internazionali e europei. Il ministero dell'interno è autorizzato a sottoscrivere una polizza assicurativa in favore del personale civile.	Su diversi aspetti sono già intervenuti i decreti precedenti; una novità è rappresentata dalla possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa in favore del personale civile del ministero dell'interno.
Art. 24 – Disposizione in materia di versamento dell'Irap	Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né il versamento della prima rata dell'acconto. È previsto un tetto ai ricavi o compensi (250 milioni), superato	Il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, insiste molto sulla misura del presente articolo, definendo l'imposta regionale sulle attività produttive la più odiata dalle aziende. Non sappiamo se è così; verosimilmente, gli assessori al bilancio delle diverse regioni

	<p>il quale saldo e acconto Irap sono dovuti. È istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni per il ristoro di regioni e province autonome delle minori entrate, non destinate a finanziare il fondo sanitario nazionale. Gli oneri sono valutati in 3.952 milioni per il 2020.</p>	<p>potrebbero, senza timore di essere smentiti, che, piuttosto, gli italiani odiano il sistema delle accise sui carburanti, ad esempio. Comunque sia, la misura è destinata a dare un minimo di respiro alle imprese, molte delle quali, peraltro, si sarebbero trovate a pagare, senza aver prodotto, sulla base del meccanismo dell'acconto e del saldo. È comunque fondamentale adottare nei tempi indicati il decreto per la redistribuzione della quota parte spettante alle regioni.</p>
<p>Art. 25 – Contributo a fondo perduto</p>	<p>Un contributo a fondo perduto come ristoro per i mancati redditi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva. Sono esclusi i titolari di attività cessata al 31 marzo 2020, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, dpr 917/1986) e i contribuenti che hanno diritto a percepire le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del dl 18/2020. Sono altresì esclusi i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Il contributo spetta a coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; il contributo spetta altresì se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; il contributo spetta anche a chi ha avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni con stato di emergenza da calamità. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato</p>	<p>La previsione di un contributo a fondo perduto è una delle richieste che questa Organizzazione sindacale ha presentato fin dall'inizio, anche e soprattutto per il fatto che le aziende sono state costrette a chiudere in seguito ad un provvedimento adottato d'autorità. Per questa ragione, la decisione – peraltro anticipata durante l'audizione parlamentare sul cosiddetto decreto Liquidità a precisa richiesta della Ugl – è apprezzata. Ciò che non convince assolutamente è la formulazione dell'articolo, in particolare per quanto attiene alle cause di esclusione. L'escludere a priori coloro che hanno percepito l'indennizzo di 600 euro è un controsenso, soprattutto perché si penalizza a posteriori una decisione presa nel momento in cui non erano previste altre forme di ristoro. È evidente che si rischia di generare una grave disparità di trattamento, superabile permettendo a chi ha percepito l'indennità nel mese di marzo di accedere al contributo a fondo perduto per la differenza fra quanto già percepito e l'ammontare di quanto si avrebbe diritto a percepire come fondo perduto. Se così non fosse, passerebbe il messaggio che il lavoro autonomo e delle altre</p>

	<p>applicando una percentuale fra i due anni (20% per ricavi e compensi non superiori a 400mila euro; 15% fra 400mila e un milione; 10% fra un milione e meno di 5 milioni). L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La somma non concorre alla formazione della base imponibile né alla formazione del valore della produzione netta. La domanda è presentata in via telematica; è necessaria anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica, con riscontro da parte della Guardia di finanza. È atteso un provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate. È previsto il recupero delle somme non spettanti con pagamento di sanzione e interessi. Gli oneri sono valutati in 6.192 milioni per il 2020.</p>	<p>categorie professionali vale appena 600 euro al mese. Se l'articolo restasse nella formulazione attuale, sarebbero più gli esclusi che gli inclusi, fra i quali andrebbero annoverati gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per la parte delle attività commerciali, nonché gli agenti di commercio la cui attività è indispensabile per la ripresa anche del sistema produttivo. Anche il solo riferimento alla mensilità di aprile è fuorviante, considerando che la chiusura, per alcune aziende, ha interessato su tutto il territorio nazionale parte dei mesi di marzo e di aprile; per altre da febbraio; per altre ancora, la chiusura è ancora attiva.</p>
<p><i>Articolo 25-bis - Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento</i></p>	<p><i>Alle imprese operanti nei settori ricreativo, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessiva di 5 milioni; è atteso un decreto attuativo.</i></p>	<p><i>Si tratta di un settore duramente colpito dalla crisi; la norma, che ha comunque uno stanziamento insufficiente, guarda solo alle imprese, mentre nel settore sono utilizzate diverse modalità organizzative.</i></p>
<p>Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</p>	<p>Il presente articolo trova applicazione nei casi di aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita semplice per azioni, società a responsabilità limitata anche semplificata, società cooperative, società europee, società cooperative europee con un ammontare dei ricavi superiore a tre diverse soglie (5, 10 e fino a 50 milioni), con una riduzione degli stessi nei mesi di marzo e di</p>	<p>Il presente articolo punta al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni seguendo due percorsi: il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti che partecipano all'aumento di capitale di società, secondo le tipologie indicate; l'istituzione di un fondo di 4 miliardi, gestito da Invitalia, per l'ingresso pubblico nel capitale delle Pmi, attraverso l'acquisto di obbligazioni e titoli di nuova</p>

	<p>aprire non inferiore al 33% e che abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a 250mila euro da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020. Le società non devono trovarsi in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019, deve essere in regola con contributi e fisco, con le norme edilizie, urbanistiche, del lavoro e di prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, non rientra fra le aziende che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti illegali o incompatibili né si trova nelle condizioni ostative dell'articolo 67 del codice antimafia (dlgs 159/2011) e gli amministratori non devono aver subito condanne negli ultimi cinque anni per evasione fiscale. Nel caso del comma 12, è richiesto anche un numero di occupati non inferiore a 250 persone. <i>Possono accedere ai benefici anche le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, in regola con contributi e fisco</i> Ai soggetti che conferiscono denaro è riconosciuto un credito di imposta pari al 20%, per un investimento massimo di 2 milioni di euro, con partecipazione detenuta fino al 31 dicembre 2023. In seguito all'approvazione del bilancio, alle società del comma 1 è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto. Gli oneri complessivi sono valutati in massimo 2 miliardi di euro per il 2021. È atteso un decreto ministeriale. Per il sostegno del sistema economico e produttivo italiano, ai sensi del comma 12, è istituito il Fondo Patrimonio Pmi, finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni e</p>	<p>emissione, rimborsabili in sei anni. Se per la prima misura, si ricorre, per l'ennesima volta – verrebbe da dire – al credito di imposta, uno strumento più abusato che usato nel presente decreto, nel secondo caso si osserva un margine di discrezionalità che procede dal ministro dell'economia – titolare del decreto attuativo, seppur di concerto con il responsabile del ministero dello sviluppo economico – ad Invitalia. L'assenza di parametri più precisi rischia di riflettersi sulla tenuta del sistema delle Pmi, con alcune incluse ed altre escluse. L'articolo, nel complesso, andrebbe riparametrato per permettere l'accesso a questa opzione alle società professionistiche del mondo dello sport che hanno subito una fortissima contrazione dei ricavi, cosa che si riflette negativamente anche sulla tenuta dello sport giovanile.</p>
--	--	--

	<p>titoli di nuova emissione nei limiti percentuali indicati e tenendo conto di quanto stanziato, 4 miliardi di euro per il 2020. La gestione del fondo è affidata a Invitalia, che è autorizzata a trattenere una quota dello 0,4 e dello 0,2% a seconda dei casi. Invitalia può avviare azioni specifiche per le cooperative. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. È atteso un decreto ministeriale.</p>	
<p><i>Articolo 26-bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i></p>	<p><i>Il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura è incrementato di 10 milioni di euro per il 2020.</i></p>	<p><i>Il fenomeno dell'usura sta segnando una drammatica ripresa in queste settimane.</i></p>
<p><i>Articolo 26-ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese</i></p>	<p><i>L'articolo estende gli effetti dell'articolo 56 del dl 18/2020 ad una serie di finanziamenti contratti dalle Pmi.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo.</i></p>
<p>Art. 27 – Patrimonio destinato</p>	<p>Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire un patrimonio destinato cui sono apportati beni e rapporti giuridici del ministero dell'economia e di altri soggetti pubblici; il patrimonio può essere articolato in più comparti, ognuno dei quali autonomo e separato dal patrimonio di Cdp. Il patrimonio destinato risponde delle obbligazioni assunte. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano in favore di imprese, anche quotate, costituite sotto forma di spa, con sede sociale in Italia, non operano nel settore bancario, sono in possesso di due requisiti su tre (fatturato superiore a 50 milioni, totale attivo pari o superiore a 43 milioni, almeno 250 dipendenti). È atteso un decreto ministeriale. Sulle obbligazioni è concessa una garanzia dello Stato. È prevista</p>	<p>Si tratta di uno strumento volto a favorire la partecipazione pubblica attraverso l'intervento di Cassa depositi e prestiti. È evidente che il suo funzionamento andrà verificato in concreto, prima con il regolamento attuativo e poi in corso d'opera, per capire quale è stato il contributo effettivo dato da questo strumento. Si ritiene che sia preferibile, rispetto alla ventilata ipotesi di nomine pubbliche nelle aziende patrimonializzate, prevedere una partecipazione dei lavoratori attraverso organismi partecipativi ovvero attraverso forme di azionariato. Al testo sono state apportate alcune modifiche che incidono in larga parte sugli aspetti formali e procedurali.</p>

	<p><i>una relazione da parte del ministro dell'economia. Le risorse possono essere incrementate volontariamente da eventuali contribuenti che intendono investire i loro risparmi a sostegno dell'economia reale.</i></p>	
<p>Art. 28 – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p>	<p>Agli esercenti attività di impresa, arte o professione, danneggiati dal Covid-19, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, spetta un credito nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobile ad uso non abitativo; il credito di imposta è del 30% in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda. Il credito di imposta spetta a prescindere alle strutture alberghiere, agrituristiche, <i>alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator; alle imprese del commercio al dettaglio, con ricavi pari o superiori a 5 milioni, il credito spetta rispettivamente nelle misure del 20 e del 10%.</i> Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito di imposta è commisurato all'importo versato con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. <i>Previa accettazione, il conduttore può cedere il credito di imposta al locatore, al posto del pagamento del canone.</i> Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; è ammessa la cessione</p>	<p>L'obiettivo dell'articolo – quello di riconoscere un ristoro attraverso una agevolazione sugli affitti alle attività che hanno subito una riduzione dei compensi o dei ricavi per effetto dei provvedimenti di contenimento del Covid-19 – è condivisibile. Ciò che non convince appieno è lo strumento del credito di imposta che potrebbe essere di difficile utilizzo, soprattutto per le piccole imprese, che si trovano a dover comunque avere la liquidità necessaria per pagare l'affitto. La cessione del credito di imposta potrebbe verso il sistema bancario, come garanzia sulle anticipazioni, ma anche in questo caso è tutto da dimostrare l'interesse effettivo di una banca a vantare un credito di imposta nella pubblica amministrazione. La cessione del credito verso il proprietario dell'immobile, a conti fatti, potrebbe essere difficilmente praticabile, in quanto le piccole attività affittano immobili quasi sempre da privati cittadini che potrebbero legittimamente non avere interesse alcuno a vantare a loro volta un credito di imposta. Attenzione anche alla soglia di riduzione dei ricavi e dei compensi. Molte attività – si pensi alle edicole, alle tabaccherie e alle librerie – per poter aprire sono state costrette ad affrontare spese importanti, destinate ad incidere sui ricavi.</p>

	dello stesso al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. <i>Oneri quantificati in 1.499 milioni per il 2020.</i>	
<i>Articolo 28-bis - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici</i>	<i>È prevista la revisione del piano economico finanziario nei casi di concessione del servizio ristoro tramite distributori automatici presso scuole, università e uffici pubblici.</i>	<i>È richiesta una riduzione del fatturato del 33% per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di una norma che appare oggettivamente poco chiara per il generico riferimento all'emergenza epidemiologica.</i>
Art. 29 – Incremento fondo per il sostegno alle locazioni	Il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è incrementato di ulteriori 160 milioni per il 2020. <i>Una quota è destinata alle locazioni di immobili abitativi per studenti fuori sede con Isee non superiore a 15mila euro.</i>	Si tratta di una soluzione tampone, necessaria per fronteggiare l'immediato. Parallelamente, però, andrebbe ripresa una vera politica abitativa, con soldi veri per realizzare appartamenti in social housing.
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per l'energia dispone la riduzione delle bollette per utenze elettriche a bassa tensione diverse da quelle domestiche, agendo sulle voci trasporto, gestione e oneri generali. È autorizzata una spesa di 600 milioni.	Sono individuate le regole per la riduzione degli oneri delle bollette per il trimestre aprile-giugno; nulla si dispone invece per il periodo febbraio-marzo. Considerato che le utenze sono di norma bimestrali sarebbe probabilmente preferibile una diversa scansione temporale.
<i>Articolo 30-bis - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito</i>	<i>È istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021 per la parziale compensazione sulle commissioni dovute da pagamento elettronico. È atteso un decreto ministeriale.</i>	<i>Si tratta di una disposizione che avrà un impatto molto limitato nel tempo, visto che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020, e con effetti ridotti, visto l'esiguità dello stanziamento.</i>
Art. 31 – Rifiinanziamento Fondi	Vengono rifiinanziati i fondi previsti per la garanzia Sace (30 miliardi), per la garanzia per le Pmi (3.950 milioni), per la garanzia Ismea (250 milioni) e per i mutui prima casa (100 milioni). <i>Il fondo per la competitività delle filiere agricole è incrementato di 5 milioni per il 2020. Il fondo di</i>	Si osserva il rafforzamento del fondo di garanzia Sace, in linea con la necessità di assicurare una effettiva garanzia sugli investimenti. In questo senso, il caso FCA è illuminante.

	<i>garanzia sui mutui per la realizzazione di impianti sportivi è incrementato di 30 milioni per l'anno 2020.</i>	
<i>Articolo 31-bis - Confidi</i>	<i>È apportata una modifica all'articolo 112, comma 6, del dlgs 385/1993.</i>	<i>Viene estesa la possibilità dei confidi di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma.</i>
Art. 32 – Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - Gacs	Il Ministero dell'economia è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti, nei casi di operazione di cartolarizzazione sui quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato.	La norma è collegata al Covid-19, laddove si prevede che non può esserci un peggioramento del rating come conseguenza delle misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza epidemiologiche da Covid-19.
Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato <i>nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi</i>	L'articolo ribadisce quanto già disposto con il dl 23/2020 sulla espressione del consenso da parte del cliente in ordine alla conclusione di contratti bancari. <i>Le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, connesse alla emergenza da Covid-19, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.</i>	La norma trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza; è chiaro che occorre sempre garantire il cliente.
<i>Articolo 33-bis - Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali</i>	<i>La norma prevede la possibile proroga a richiesta del beneficiario dei contratti di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali.</i>	<i>Il settore è stato duramente colpito per lo stop imposto alle manifestazioni e alle sagre folkloristiche.</i>
Art. 34 – Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi	L'articolo definisce la procedura semplificata per la sottoscrizione da parte dei clienti di Buoni postali fruttiferi dematerializzati.	È prevista la possibilità di sottoscrizione attraverso registrazione vocale. Anche in questo caso, occorre tutelare il cliente.
Art. 35 – Garanzia Sace in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1 del dl 23/2020, con l'estensione delle garanzie anche in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito.	È previsto uno stanziamento ad hoc per questa tipologia di credito commerciale.
Art. 36 – Partecipazione al Fondo di garanzia paneuropeo della Banca europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per	Il Ministero dell'economia è autorizzato a stipulare con la Bei i necessari accordi per consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia paneuropeo. È	La Bei rappresenta uno dei canali di finanziamento europei. Il fondo Sure rappresenta una degli strumenti maggiormente sponsorizzato dalla Commissione

attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (Sure)	istituito un fondo da un miliardo di euro <i>per il 2020</i> .	europea.
Art. 37 – Partecipazione dell'Italia all'International finance facility for immunization	È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International finance facility for immunization (Iffim) con uno stanziamento di 150 milioni con versamenti annuali da 30 milioni a decorrere dal 2026; 5 milioni sono invece destinati per il 2020 per il finanziamento della Coalition for epidemicpreparedness (Cepi).	La partecipazione dell'Italia all'Iffim è definita la legge di bilancio per il 2006, mentre lo stanziamento di 5 milioni per la Cepi è relativo alla ricerca di vaccini sulla base di un progetto lanciato a Davos nel 2017.
Art. 38 – Rafforzamento <i>del sistema</i> delle start up innovative	Sono previste risorse aggiuntive, pari a 100 milioni, a sostegno delle start up innovative di cui al decreto del Mise 24 settembre 2014. Le misure sono volte a rafforzare il sistema delle garanzie su prestiti e l'erogazione di agevolazioni a fondo perduto, nonché a contrasto delle conseguenze del Covid-19. <i>Il comma 2-bis indica una serie di azioni, finanziate con il 5% del fondo, di promozione delle start up italiane. I finanziamenti agevolati possono essere pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite di un milione per singolo investimento.</i> È previsto un fondo da 4 milioni di euro per la promozione e il sostegno alle fasi di concezione e pre-produzione dei <i>videogiochi</i> .	Il sistema delle start up innovative va evidentemente agevolato, fermo restando il rispetto di un criterio di equità nei confronti delle imprese tradizionali. Per cui, le regole dovrebbero essere simili, fermo restando la possibilità di creare dei canali di sostegno dedicati. Da valutare la congruità degli stanziamenti.
Articolo 38-bis - Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori	È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo di 5 milioni. È atteso un decreto ministeriale.	Sono interessate le imprese del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale; in particolare start up e giovani talenti. Il sostegno è comunque molto ridotto.
Articolo 38-ter - Promozione del sistema delle società benefit	È riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. Il limite di spesa è fissato a 7 milioni per il 2020.	Il riferimento è all'articolo 1, comma 376 e sgg, della legge 208/2015. Si tratta di società che perseguono uno o più finalità di beneficio comune.

<p><i>Articolo 38-quater - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio</i></p>	<p><i>Si introducono alcune norme generali relative alla predisposizione dei bilanci con esercizio chiuso il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.</i></p>	<p><i>Il principio è che non si tiene conto nelle valutazioni previste dal codice civile delle condizioni di incertezza causate dal Covid-19 che potrebbero pregiudicare l'attività. Si tratta di una disposizione molto delicata che potrebbe avere ripercussioni importanti sulle imprese e sulla fiducia nei confronti di investitori e risparmiatori.</i></p>
<p>Art. 39 – Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale</p>	<p>Il ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un nucleo di esperti di politica industriale (massimo dieci) nel limite di spesa di 300mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i medesimi anni, sono stanziati 500mila euro per consulenti e esperti per potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali e delle amministrazioni straordinarie. <i>Al fondo per la crescita sostenibile, sono assegnati 15 milioni di euro per il 2020, per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali.</i></p>	<p>Non si comprende la ragione per cui non debba valorizzarsi il personale interno al ministero che pure ha competenze ed esperienze adeguate.</p>
<p>Art. 40 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19</p>	<p>Alle imprese della distribuzione del carburante, può essere riconosciuto un contributo nel limite massimo di 4 milioni per il 2020, commisurato ai contributi previdenziali, assistenziali sulle retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2020.</p>	<p>Il contributo è su domanda dell'impresa ed è erogato dal Mise; sarebbe utile una semplificazione della procedura.</p>
<p>Art. 41 – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi</p>	<p>È prorogato al 30 novembre 2020 il termine per la verifica del conseguimento degli obblighi previsti dal decreto Mise 11 gennaio 2017.</p>	<p>Si tratta di una ulteriore proroga che si aggiunge a quella già prevista dal Cura Italia.</p>
<p>Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre</p>	<p>È istituito un fondo, denominato Fondo per il trasferimento</p>	<p>Si tratta di un intervento corposo che, come per altri casi del</p>

<p>misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione</p>	<p>tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere i processi di innovazione, crescita e ripartenza, con riferimento a soggetti pubblici e privati. Il Mise è autorizzato ad intervenire con partecipazioni indiretta al capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata. È atteso un decreto ministeriale; è previsto il coinvolgimento di Enea con la costituzione della Fondazione Enea tech con una dotazione di 12 milioni.</p>	<p>presente decreto legge, va anche ben oltre la gestione dell'emergenza da Covid-19. Il tema del rilancio dell'Enea dovrebbe essere gestito con oculatezza.</p>
<p><i>Articolo 42-bis - Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche alla normativa vigente per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica in ambito energetico.</i></p>	<p><i>La norma non appare in linea con l'emergenza da Covid-19-</i></p>
<p>Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa</p>	<p>È istituito un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale.</p>	<p>La costituzione del presente fondo non appare immediatamente riconducibile alla gestione della emergenza da Covid-19, in quanto va a trattare un tema – quello della cessione dei marchi storici – già evidenziato negli anni passati. È, però, evidente che oggi, anche a causa del crollo dei consumi e delle perdite in borsa, molti marchi sono ancora più scalabili.</p>
<p><i>Articolo 43-bis - Contratto di rete con causale di solidarietà</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche al dl 5/2009 relativo al contratto di rete con causale di solidarietà, volto a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere colpite da crisi economica. È atteso un decreto ministeriale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.</i></p>	<p><i>Si tratta di un provvedimento condivisibile rispetto alle finalità; la tempistica, però, è oggettivamente troppo ampia, in quanto il decreto è destinato ad arrivare non prima della metà di settembre. Pesa anche la mancata previsione di uno stanziamento a sostegno della misura-</i></p>
<p>Art. 44 - Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km</p>	<p>Il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni è incrementato di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni per il 2021. È previsto un bonus rottamazione di veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010 con contestuale acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica fra il 1° agosto e il 31</p>	<p>Si tratta di una misura solo in parte connessa alla emergenza Covid-19, anche se ha una finalità condivisibile, soprattutto nel momento in cui anche l'industria nazionale è in condizione di mettere sul mercato veicoli a bassa emissione. Importante l'estensione del bonus anche ai motori a combustione interna. Pesa molto l'esiguità delle risorse aggiuntive,</p>

	<p><i>dicembre 2020; il bonus varia a seconda delle emissioni di CO2/km (0-20: 2.000 euro; 21-60: 2.000 euro; 61-110: 1.500 euro) ed è riconosciuto se il venditore pratica uno sconto di almeno 4mila euro. Il bonus è riconosciuto anche in assenza di contestuale rottamazione (0-20: 1.000 euro; 21-60: 1.000 euro; 61-110: 750 euro). Sono previsti dei vincoli su prezzi (massimo 40mila euro al netto dell'iva) e classe di motore (non inferiore a euro 6). Il bonus è eventualmente cumulabile con quelli della legge 145/2018. In caso di rottamazione di veicolo di classe compresa fra euro 0 e euro 3, con contestuale acquisto di veicolo usato omologato di classe non inferiore a euro 6 o emissioni fino a 60 CO2/km gli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà sono fissati al 60%. Se le stesse persone fisiche consegnano un secondo veicolo hanno diritto ad un secondo incentivo di 750 euro, da utilizzare, in alternativa, sotto forma di credito di imposta da utilizzare per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. È previsto un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2020.</i></p>	<p><i>soltanto 50 milioni di euro.</i></p>
<p><i>Articolo 44-bis - Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi</i></p>	<p><i>Cambia il comma 1057 della legge 145/2018; nel secondo periodo, è previsto un bonus pari al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4mila euro con rottamazione di veicolo fino ad euro 3 ovvero di un veicolo oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari da almeno dodici anni. È previsto un tetto massimo di 500 veicoli.</i></p>	<p><i>Si tratta di un comma aggiunto nel passaggio parlamentare.</i></p>

<p>Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemologica da Covid-19 da parte dei comuni</p>	<p>I comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia possono utilizzare la quota libera da impegni per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.</p>	<p>Il riferimento è alla legge 266/1997, articolo 14; le risorse sono già state trasferite dal Mise.</p>
<p>Art. 46 - Misure urgenti in materia di servizi postali</p>	<p>Gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.</p>	<p>Si tratta di misure che dovrebbero assicurare la tutela della salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, già trattate nell'articolo 108 del dl 18/2020, come la possibilità di estendere a 30 giorni il pagamento agevolato di sanzioni al codice della strada.</p>
<p><i>Articolo 46-bis - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali</i></p>	<p><i>Sono incrementate le risorse, fino a 30 milioni, destinate al credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero.</i></p>	<p><i>La misura ha una portata effettiva molto ridotta, in quanto guarda soltanto agli eventi all'estero e non a quelli in Italia.</i></p>
<p>Art. 47 – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - Invitalia</p>	<p>Invitalia può iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere.</p>	<p>Si tratta di una norma che non presenta una scadenza temporale ed ha quindi una portata che va ben oltre la gestione dello stato di emergenza connesso al Covid-19.</p>
<p>Art. 48 – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 72 del dl 18/2020 con un rafforzamento della dotazione finanziaria ed organica. Sono incrementate le risorse del fondo rotativo previsto dal dl 251/1981. <i>5 milioni per il 2020 sono destinate ad attività di promozione all'estero.</i> L'Ice è autorizzata da assumere personale con contratto a tempo determinato (50 unità per dodici mesi). È autorizzata la spesa a favore del Tecnopolo di Bologna, con</p>	<p>Sono previsti contratti a tempo determinato; considerando che la necessità di sostenere l'export non è di oggi né cesserà con il termine dello stato di emergenza, non si comprende perché non si debba seguire un percorso diverso con assunzioni stabili. Fermo restando la centralità della ricerca, come pure l'importanza per il nostro Paese di dotarsi di un polo di eccellenza come quello di Bologna, la misura sembra connettersi al contrasto al Covid-19, laddove si riuscisse a dimostrare uno stretto</p>

	riferimento al sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica.	collegamento fra la diffusione del virus e le condizioni meteo-ambientali.
<i>Articolo 48-bis - Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori</i>	<i>È riconosciuto un credito di imposta del valore del 30% delle rimanenze di magazzino nei settori caratterizzati da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.</i>	<i>Il settore tessile, della moda e degli accessori è stato molto colpito durante il lockdown.</i>
Art. 49 – Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino	È autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione di un centro nazionale di ricerca nell'ambito del programma green new deal e del piano transizione 4.0. Il centro favorisce la collaborazione e lo scambio con centri nazionali e internazionali. È atteso un regolamento ministeriale.	Torino ha le competenze e le sedi per ospitare il centro nazionale di ricerca sull'automotive, considerando la storica presenza di Fiat.
<i>Articolo 49-bis - Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia</i>	<i>È previsto uno stanziamento di 10 milioni a decorrere dal 2021 quale contributo dello Stato per la realizzazione di un centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia.</i>	<i>Si tratta di un provvedimento valutabile positivamente; interessante il fatto che si possano mettere in correlazione soggetti privati e pubblici.</i>
Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento	Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del dl 34/2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.	Si tratta della norma che permette di fruire della cosiddetta Nuova Sabatini.
Art. 51 - Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria	I termini di esecuzione dei programmi delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria con scadenza successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.	Si tratta di una norma che potrebbe avere riflessi sulla gestione di diverse procedure; si osserva, peraltro, che è posto un termine iniziale (data successiva al 23 febbraio 2020) e non uno finale.
<i>Articolo 51-bis - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i>	<i>Viene apportata una modifica al dlgs 14/2019.</i>	<i>Si introduce una disposizione transitoria riferita ai bilanci di esercizio 2019 che slittato al 2021.</i>
Art. 52 - Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio	Il riferimento è sempre alla legge 808/1985. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia su finanziamenti sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro	L'aerospazio è un settore strategico da sostenere.

	<p>il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili. Le quote dei finanziamenti, con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze al 31 dicembre 2019.</p>	
<p><i>Articolo 52-bis - Rinegoiazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati</i></p>	<p><i>È ammessa la possibilità per le imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo di chiedere la rinegoiazione dei finanziamenti stessi; è richiesto il consenso della banca.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma legata all'emergenza da Covid-19.</i></p>
<p><i>Articolo 52-ter - Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità</i></p>	<p><i>È previsto il rifinanziamento con 2 milioni di euro del fondo a sostegno della ceramica artistica e tradizionale e della conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni di ceramiche. È atteso un decreto ministeriale.</i></p>	<p><i>Si tratta di una previsione condivisibile, considerando quale è l'impatto della ceramica artistica e tradizionale nel nostro Paese; proprio per questa ragione, però, lo stanziamento appare insufficiente.</i></p>
<p>Art. 53 – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati</p>	<p>La norma introduce una deroga in materia di aiuti non rimborsati in favore delle imprese, in linea con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.</p>	<p>Il riferimento è alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, numero 1863, che definisce il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.</p>
<p>Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto varie forme, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final).</p>	<p>È previsto un tetto massimo di 800mila euro per impresa; la soglia scende a 120mila euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100mila euro in agricoltura.</p>
<p>Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forma di garanzie su prestiti, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final). Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.</p>	<p>Si fa riferimenti ai limiti indicati nella citata comunicazione; la durata del prestito agevolato non può essere superiore a sei anni. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto di discussione anche in sede di dl 23/2020; sarebbe utile una azione nei confronti della Commissione Ue per estendere la durata dei prestiti.</p>

<p>Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forma di tassi di interesse agevolati, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final). I contratti sono firmati entro il 31 dicembre 2020 ed hanno durata massima di sei anni.</p>	<p>Viene indicata la soglia minima del tasso di interesse, che non può scendere sotto i dieci punti base annui.</p>
<p>Art. 57 – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final). Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.</p>	<p>Su questo specifico punto andrebbe favorito il massimo coordinamento possibile, in quanto la ricerca e lo sviluppo di antivirali hanno costi molto importanti.</p>
<p>Art. 58 – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di garanzia, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final).</p>	<p>La norma interessa l’infrastrutturazione per le prove di scala, finalizzate alla definizione di vaccini, procedure ed altro. I progetti sono da concludere entro sei mesi.</p>
<p>Art. 59 – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forme diverse, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final).</p>	<p>Il richiamo all’emergenza Covid-19 è, in questo caso, diretto. I progetti sono da concludersi entro sei mesi.</p>
<p>Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di Covid-19</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final), per contribuire ai costi salariali,</p>	<p>Si tratta di una disposizione assolutamente necessaria che potrebbe scongiurare il ricorso ai licenziamenti, anche se poi le decisioni delle imprese sono influenzate da diversi fattori. Il riferimento al termine pandemia può essere, però, fuorviante;</p>

	<p>comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese e dei lavoratori autonomi, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. La sovvenzione è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi, con l'imputabilità che può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. La sovvenzione non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda; può essere combinata con altri strumenti e non costituisce trattamento di integrazione salariale ai sensi del dlgs 148/2015 e della dl 18/2020.</p>	<p>correttamente, è possibile retrodatare al 1° febbraio 2020 l'imputabilità, considerando che lo stato di emergenza è stato dichiarato per il nostro Paese il 31 gennaio 2020, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità ha utilizzato il termine pandemia soltanto l'11 marzo.</p>
Art. 61 – Disposizioni comuni	<p>L'articolo detta delle disposizioni comuni a tutti gli articoli precedenti: sono escluse le imprese già in difficoltà; gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020; la concessione degli aiuti è subordinata alla decisione di compatibilità della Commissione europea; spetta al dipartimento delle politiche europee la notifica alla Commissione Ue per la preventiva autorizzazione; gli enti provvedono agli adempimenti sul registro nazionale aiuti di Stato (eccezioni per pesca e agricoltura); non possono superare le soglie.</p>	<p>Si tratta di disposizioni che valgono per tutti gli articoli del presente capo. La questione della esclusione a priori delle imprese già in difficoltà andrebbe valutata. È vero che risponde ad un criterio generale, ma è pur vero che nella eccezionalità degli eventi alcune imprese in difficoltà – in particolare del tessile – hanno saputo riconvertirsi trovando nuova vitalità che oggi non andrebbe dispersa.</p>
Art. 62 – Disposizioni finanziarie	<p>Gli enti provvedono a valere sulle proprie risorse di bilancio e tenendo conto delle regole sull'indebitamento.</p>	<p>Si richiama la norma contenuta all'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003.</p>
Art. 63 – Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti	<p>Gli aiuti concessi ai sensi della citata comunicazione della Commissione Ue sono soggetti alla disciplina per il funzionamento del registro nazionale per gli aiuti di Stato (Rna), salvi gli aiuti per la pesca (Sipa) e l'agricoltura (Sian).</p>	<p>Ciascun aiuto deve essere identificabile con un codice unico identificativo.</p>
Art. 64 – Adeguamento e modifiche al registro nazionali aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato Sian e Sipa	<p>È previsto l'adeguamento dei registri Rna, Sian e Sipa con riferimento alle nuove indicazioni della Commissione Ue e d'intesa</p>	<p>Da valutare la tempistica per adeguare i registri; l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere immediatamente disponibili le</p>

	con la Conferenza Stato – Regioni.	risorse che le Regioni, ad esempio, hanno già detto di voler mettere in campo.
Art. 65 - Esonero temporaneo contributi Anac	Fino al 31 dicembre 2020, è previsto l'esonero dal versamento del contributo Anac da parte delle stazioni appaltanti e gli operatori economici.	Considerando che per altre voci relative a contributi ed altro da versare non è prevista una sospensione di tale portata, il messaggio recondito che sembra arrivare è quello di un depotenziamento delle funzioni dell'Anac.
Art. 66 – Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale	L'articolo 1 estende la portata dell'articolo 16 del dl 18/2020 anche ai volontari, sanitari e non, agli addetti ai servizi domestici e familiari	Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione utili a contrastare la diffusione del Covid-19. Questo però fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio scorso. È opportuno evidenziare come dette mascherine sono utili a proteggere gli altri nel caso di nostro contagio, ma non proteggono nel percorso inverso. La questione dei Dpi resterà di attualità ancora per molti mesi.
<i>Articolo 66-bis - Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</i>	<i>Per l'importazione e l'immissione di commercio di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale sono definiti dei criteri semplificati di validazione; è atteso un decreto di un comitato tecnico scientifico per le mascherine (con Iss, Accredia e Uni) e un altro decreto per i dispositivi di protezione individuale (Inail, Accredia e Uni). Le regioni individuano le strutture competenti per la validazione. Resta fermo quanto previsto nei precedenti provvedimenti.</i>	<i>Si tratta di un tema delicato, in quanto destinato ad impattare sulla salute delle persone, in questo caso lavoratori, per cui la procedura di semplificazione non dovrebbe comunque far venir meno la certezza dell'efficacia e dell'efficienza dei dpi proposti.</i>
Art. 67 - Incremento Fondo Terzo settore	È incrementata la dotazione del fondo dedicato al terzo settore di 100 milioni di euro.	Il riferimento è alla seconda sezione dell'articolo 72 del dlgs 117/2017. Il terzo settore sta svolgendo un ruolo importante in questa fase di crisi.
<i>Articolo 67-bis - Inserimento al lavoro dei care leavers</i>	<i>Sono inseriti nella quota di riserva per il collocamento obbligatorio (legge 68/1999) anche i neo maggiorenni che vivono al di fuori della famiglia di origine per effetto di un provvedimento della</i>	<i>Si tratta di un tema delicato. La legge sul collocamento obbligatorio serve in primo luogo a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e, solo successivamente, di altre tipologie</i>

	<i>autorità giudiziaria.</i>	<i>di cittadini, fermo restando che la questione sollevata con l'articolo 67-bis è sicuramente degna della massima considerazione.</i>
<p>Art. 68 – Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p>	<p>Cambia il comma 1 dell'articolo 19 del dl 18/2020. Per effetto della modifica apportata, la durata dell'integrazione salariale con causale Covid-19 è di 14 settimane per periodi intercorrenti fa 23 febbraio al 31 agosto 2020 (alle nove iniziali, se ne aggiungono altre cinque, utilizzabili però a patto che si siano già consumate le precedenti) più ulteriori quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai beneficiari del Fis viene riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare. È aggiunto un periodo al comma 2, per effetto del quale sono previsti informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Sempre al comma 2, viene introdotta la previsione che la domanda deve essere presentata, <i>a pena di decadenza</i>, entro la fine del mese di inizio del periodo. <i>Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. In caso di erronea presentazione della domanda per trattamenti diversi da quelli cui si aveva diritto, oppure in caso di</i></p>	<p><i>Le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare non hanno risolto le criticità evidenziate più volte; come se non bastasse, rimane anche un problema di gestione dei tempi, con le modifiche al presente provvedimento che entrano in vigore dopo la formale scadenza indicata. Il tutto nonostante la previsione di una disciplina transitoria.</i></p> <p>L'estensione degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 è atto necessario a tutela dell'occupazione e per ridurre l'impatto negativo del lockdown e delle successive misure di distanziamento su imprese e consumi. Positiva, quindi, l'estensione delle settimane da nove, fino ad un massimo di 18, come pure del periodo interessato, che arriva fino al 31 ottobre, e della platea, oggi riferibile anche al settore agricolo, ma quello che non convince è la modalità di fruizione, in quanto si rischia di avere completamente scoperti i mesi di luglio e di agosto. La lettura dell'articolo 19 fornita dall'Inps, però, impone una riflessione nella fase 2 e nella successiva fase 3, che, si spera, dovrà portare alla ripresa completa delle attività. L'Inps ha chiarito che anche un solo dipendente in cassa integrazione – a fronte di altri dipendenti in attività – fa scattare la settimana. Ebbene, verosimilmente, i prossimi mesi potrebbero caratterizzarsi per un massiccio ricorso al part time involontario, per cui le settimane di ammortizzatore sociale andrebbero modulate su base oraria e sul singolo dipendente, cosa che permetterebbe di raggiungere un doppio obiettivo, una migliore</p>

	<p><i>omissione o errore che hanno impedito l'accettazione della domanda, a pena di decadenza, il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione dell'errore per presentare la domanda con modalità corrette; la domanda è comunque considerata tempestiva se presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 52/2020 (17 giugno 2020). È fissato al 31 maggio 2020, il termine di presentazione delle domande per il periodo ricompreso fra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. È aggiunto il comma 3-bis che disciplina il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) Covid-19, che è concesso in deroga ai limiti di fruizione di legge, per un massimo di 90 giorni per il periodo intercorrente fra il 23 febbraio e il 31 ottobre, con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. A pena di decadenza, le domande per il periodo 23 febbraio-30 aprile 2020 vanno presentate entro il 15 luglio, a pena di decadenza. Le autorizzazioni sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente. In caso di aziende agricole non rientranti nella disciplina ordinaria, è possibile richiedere la cassa in deroga, ai sensi dell'articolo 22. Le risorse a disposizione dei fondi di solidarietà bilaterali sono incrementate a fino ad un miliardo di euro (da 80 milioni), con assegnazione tramite decreti del ministero del lavoro. Per effetto delle modifiche apportate al comma 8, i dipendenti destinatari degli effetti dell'articolo 19 devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 25 marzo</i></p>	<p>gestione temporale ed una integrazione effettiva del mancato reddito per effetto dell'adozione del part time. Del resto, l'Inps, in situazioni normali, autorizza le ore di cassa integrazione e non le settimane. Positivo l'incremento delle risorse per il Fis, anche se sarà da valutare la congruità, come pure il riconoscimento dell'assegno familiare, una mancanza inspiegabile in precedenza. Da valutare con attenzione la modifica apportata al comma 8; andrebbe comunque chiarito che la nuova previsione non può comportare la perdita del diritto a percepire l'ammortizzatore sociale nelle procedure già avviate. Non condivisibile inoltre la scelta di continuare ad utilizzare i fondi di solidarietà bilaterali per l'erogazione degli ammortizzatori, in particolare agli artigiani, che già tanti problemi ha creato nelle settimane precedenti, invece di limitare tale opzione alle sole aziende già iscritte ai Fondi. Non si può non evidenziare che la spesa stimata (sempre per nove settimane) è passata dagli 80 milioni del DL Cura Italia ad 1 miliardo di euro, a dimostrazione che l'applicazione della norma ha prodotto effetti assai diversi da quelli ipotizzati dal Governo.</p>
--	---	--

	<p>2020 (e non 23 febbraio 2020). È prevista una disciplina transitoria in sede di prima applicazione: il riferimento per le domande è al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 52/2020 (17 giugno 2020). Sono individuate le risorse per 11.521,9 milioni a copertura del provvedimento.</p>	
<p>Art. 69 – Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</p>	<p>Le imprese che hanno in corso un periodo di cassa integrazione straordinaria possono accedere, su domanda, alla cassa ordinaria Covid-19 con la medesima durata prevista all’articolo precedente (nove settimane + cinque + altre quattro). La dotazione è di 828,6 milioni, con maggiori oneri per 490,4 milioni.</p>	<p>La modifica allinea l’articolo 20 del dl 18/2020 alle nuove previsioni contenute nel presente decreto.</p>
<p>Art. 70 – Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</p>	<p>I datori di lavoro che non rientrano nella gestione ordinaria della cassa integrazione né nel Fis possono accedere alla cassa integrazione in deroga per periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020 con la medesima durata prevista all’articolo precedente (nove settimane + cinque + altre quattro). La dotazione, a decorrere dal 23 febbraio, è fissata in 4.936,1. Al comma 4 è soppressa la previsione per effetto della quale, nel caso di unità produttive dislocate su più regioni o province autonome, la concessione del trattamento è disposta dal ministero del lavoro. È aggiunto il comma 4-bis che prevede: una comunicazione settimanale da parte dell’Inps sulle risultanze anche in via prospettica delle autorizzazioni; la sospensione delle erogazioni in caso di esaurimento delle somme ripartite. Il comma 5-quater pone dei limiti all’utilizzo delle risorse dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige. Il</p>	<p>La modifica allinea l’articolo 22 del dl 18/2020 alle nuove previsioni contenute nel presente decreto. Valgono le precedenti considerazioni in ordine alla fruizione oraria calcolata sul singolo dipendente, come pure per la tempistica della fruizione delle diciotto settimane complessive. Da valutare attentamente la congruità dello stanziamento. <i>In un’ottica di semplificazione, in caso di mero errore formale, piuttosto che prevedere la presentazione di una nuova domanda, si sarebbe potuto prevedere una correzione d’ufficio da parte dell’Inps. La previsione che, in caso di ritardo nella comunicazione, prestazione e oneri sono a carico del datore di lavoro può essere rischiosa per i lavoratori, i quali, in presenza di una crisi di impresa, potrebbero trovarsi senza copertura reddituale alcuna.</i></p>

	<p>datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. <i>Cambia il comma 6 dell'articolo 22, in linea con le modifiche apportate all'articolo 19. Il trattamento di cassa in deroga può essere concesso solo con pagamento diretto Inps con le domande che devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (in prima applicazione entro il 15 luglio, stessa scadenza anche per le domande relative ai periodi 23 febbraio – 30 aprile 2020); medesima disciplina anche nei casi di errori nella presentazione della domanda (la domanda è tempestiva, se presentata entro il 15 luglio); sono indicati anche i tempi entro i quali il datore deve comunicare i dati di utilizzo; decorsi tali termini, pagamento della prestazione e oneri sono a carico del datore di lavoro inadempiente. È prevista la modalità di pagamento come definita dall'articolo 7 del dlgs 148/2015. Gli oneri sono quantificati in 1.642,9 milioni per il 2020.</i></p>	
<p><i>Articolo 70-bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale</i></p>	<p><i>In deroga a quanto previsto dal dl 18/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al</i></p>	<p><i>La norma permette di gestire in maniera un poco più elastica gli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga. Restando, però, ferme le diciotto settimane complessive, si rischia un effetto paradossale: alla scadenza delle stesse, essendo nel frattempo venuto meno anche la limitazione ai licenziamenti individuali e collettivi, le imprese potrebbero licenziare già da fine agosto e, sicuramente, ai</i></p>

	<p><i>1° settembre 2020. Il limite di spesa è fissato in 1.162,2 milioni; è previsto un monitoraggio Inps.</i></p>	<p><i>primi di settembre. Se non cambiano l'ammontare massimo delle settimane e le modalità di fruizione delle stesse, gli effetti positivi sono limitati.</i></p>
<p>Art. 71 – Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali</p>	<p>Sono aggiunti due articoli al dl 18/2020. Con il primo dei quali, il numero 22-ter viene istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Il secondo introduce l'articolo 22-quater relativo al trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro. In caso di unità produttive in più regioni, il trattamento può essere concesso dal ministero del lavoro. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 <i>deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede Inps territorialmente competente entro la fine del mese successivo; in sede di prima applicazione, il termine è fissato decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del dl 52/2020 (16 giugno); 15 luglio per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio fra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.</i> In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione, con i dati essenziali per il calcolo e</p>	<p>Si tratta della misura a copertura. L'articolo 22-quater non trova applicazione in tutti i casi di richiesta di accesso alla cassa in deroga, ma soltanto nei casi in cui il datore di lavoro ha già presentato domanda ed ha fruito delle prime nove settimane. Soltanto in questo caso non si rende necessario il passaggio per la regione; del resto, regione e Inps già hanno a disposizione tutti i dati relativi all'azienda. A conti fatti, non si intravede una particolare accelerazione; anzi, è possibile che il conguaglio arrivi anche in ritardo, considerano che è prevista una anticipazione del 40% dopo un periodo che potrebbe essere di 30 giorni.</p>

	<p>l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione (calcolata nel 40% delle ore autorizzate per il periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande; successivamente si ha il pagamento del residuo o del recupero degli importi indebitamente anticipati. Per i periodi già autorizzati dal 23 febbraio al 30 aprile, i dati sono comunicati entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'integrazione è riconosciuta nel limite massimo delle risorse disponibili (2.673,2 milioni) per i lavoratori in forza alla data del 25 marzo.</p>	
<p>Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</p>	<p>Per il 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto 2020, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni, retribuito al 50%, per i figli di età non superiore a 12 anni; è prevista la copertura contributiva figurativa. <i>I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi; possono essere fruiti in giornaliera o oraria.</i> Stessa durata, ma permesso non retribuito per i figli fino a 16 anni. È riconosciuto un bonus di 1.200 euro (2mila euro per le categorie indicate al comma 3 dell'articolo 25 del dl 18/2020) per baby sitting, utilizzabile anche per l'iscrizione a servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La dotazione è fissata in 1.569 milioni di euro</p>	<p>Sale a trenta giorni, da quindici, il congedo particolare previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23) e del settore pubblico (articolo 25); rimangono gli stessi limiti di utilizzo previsti dal decreto legge (nessuno dei due genitori deve, ad esempio, fruire di integrazione al reddito). La scadenza del 31 luglio è da leggersi in correlazione alla mancata riapertura delle scuole e con l'ipotesi che, comunque, nel mese di agosto molto dipendenti potrebbe essere in ferie; resta da capire come potrà succedere con la riapertura delle scuole.</p>

<p>Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>	<p>All'articolo 24 del dl 18/2020 è aggiunto un periodo per effetto del quale sono riconosciute ulteriori complessive dodici giornate di permesso retribuito ai sensi della legge 104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e di giugno 2020. La copertura è pari a 604,7 milioni.</p>	<p>L'articolo 24 del dl 18/2020 ha previsto per i mesi di marzo e di aprile la possibilità per i beneficiari dei permessi di legge 104/1992 di fruire dodici giornate complessive in più; ora la norma viene reiterata per i mesi di maggio e di giugno.</p>
<p>Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p>	<p>Viene estesa al 31 luglio 2020, l'equiparazione fra il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia per le assenze di lavoratori pubblici e privati in condizione di disabilità grave, di immunodepressione o patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita. La dotazione è di 380 milioni.</p>	<p>L'articolo 26 prevede il riconoscimento dell'equiparazione alla malattia per le assenze di lavoratori pubblici e privati disabili, immunodepressi, con patologie oncologiche o in terapia salvavita fino al 30 aprile, per cui potrebbe essere necessario un intervento normativo per chiarire come andrà considerato il tempo intercorrente fra il 30 aprile e la data di entrata in vigore del presente del decreto legge.</p>
<p>Art. 75 - Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità</p>	<p>Le indennità previste agli articoli 27 (cococo), 28 (autonomi), 29 (turismo, termali), 30 (agricoli), 38 (spettacolo) e 44 (iscritti casse professionali previdenziali) del dl 18/2020 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984.</p>	<p>La norma è condivisibile nei contenuti, in quanto l'assegno ordinario di invalidità si concilia con la possibilità di svolgere comunque una attività lavorativa. La norma andrebbe però estesa anche ai lavoratori dello sport, considerato quanta parte ha lo sport paralimpico nella vita di molti atleti, allenatori e operatori.</p>
<p>Art. 76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Le misure di condizionalità sono sospese per quattro mesi e non per due, come previsto dall'articolo 40 del dl 18/2020.</p>	<p>L'articolo 40 del dl 18/2020 sospende per due mesi dalla data del 17 marzo 2020 gli obblighi relativi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della Dis-Coll, della integrazione salariale, sul collocamento obbligatorio, sull'avviamento al lavoro di personale privo di titolo di studio nella pubblica amministrazione e per le iniziative di orientamento dei centri per l'impiego.</p>
<p>Art. 77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore</p>	<p>Anche gli enti del terzo settore sono ammessi ai contributi per le imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti dall'articolo 43 del dl 18/2020.</p>	<p>L'articolo 43 del dl 18/2020 prevede il trasferimento di 50 milioni da Inail ad Invitalia per l'erogazione di contributi per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.</p>

		Da chiarire quante di queste risorse siano ancora effettivamente disponibili.
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	La dotazione del fondo di cui all'articolo 44 è incrementata a 1.150 milioni per il riconoscimento di un contributo di 600 euro mensile per i mesi di aprile e maggio 2020 per i professionisti iscritti in via esclusiva alle casse previdenziali professionali, i quali non devono essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato né pensionati.	Viene incrementata la dotazione dell'articolo 44 da 300 a 1.150 milioni. Il fondo è stato utilizzato per erogare un contributo di 600 euro ai professionisti iscritti in via esclusiva alle casse previdenziali professionali.
Art. 79 - Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico	La data del 30 aprile 2020 prevista all'articolo 45, comma 1, del dl 18/2020 è sostituita dalla data del 15 giugno 2020.	L'abilitazione professionale del personale addetto al ripristino del servizio elettrico è prorogata dal 15 giugno 2020.
Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	I datori di lavoro non possono procedere per cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020 a licenziamenti collettivi e a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle relative procedure previste dall'articolo 7. Il datore di lavoro che ha proceduto al recesso del contratto per giustificato motivo oggettivo nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 può revocare in ogni tempo il recesso e fare contestualmente richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga dalla data di efficacia del licenziamento, con il rapporto di lavoro che si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. <i>Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (trasferimenti di azienda), nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a</i>	L'estensione degli effetti dell'articolo 46 del dl 18/2020 da due a cinque mesi è sicuramente un fatto apprezzabile. Si osserva però che l'articolo 46 ha una portata parziale sulle ipotesi di licenziamento, in quanto offre una tutela contro i licenziamenti collettivi e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quelli economici, ma non per i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, vale a dire i licenziamenti disciplinari. Nelle prossime settimane, verosimilmente, a causa delle restrizioni al trasporto pubblico locale potrebbero registrarsi ritardi nell'accesso al lavoro con conseguente possibile sanzione disciplinare per il dipendente che potrebbe conseguentemente, in caso di reiterazione, trovarsi a rischiare il posto di lavoro. <i>La disciplina ordinaria sui trasferimenti di azienda prevede la richiesta sindacale di esame congiunto entro sette giorni e dieci giorni per trovare un accordo, in assenza del quale l'esame si intende comunque concluso.</i>

	<i>quarantacinque giorni.</i>	
<i>Articolo 80-bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>	<i>Tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro in somministrazione non è compreso il licenziamento.</i>	<i>Il dlgs 81/2015 è uno dei decreti attuativi del Jobs act; il riferimento è al lavoro in somministrazione. La modifica apportata ha una portata che va oltre alla gestione della contingente emergenza da Covid-19.</i>
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	Al comma 2 dell'articolo 103 è previsto che la validità del documento unico di regolarità contributiva conservi la propria validità fino al 15 giugno 2020. Fino al 31 luglio 2020, è sospeso l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti da Istat (dlgs 322/1989).	Il Durc è uno dei documenti più delicati; è evidente che è necessario contemperare il disagio dell'impresa con la necessità di avere delle garanzie da parte dell'amministrazione, anche in questo periodo è complesso avere una regolarità contributiva.
Art. 82 - Reddito di emergenza	È istituito il reddito di emergenza (Rem) come misura di sostegno al reddito in due quote mensili per i nuclei familiari con domande da presentare entro il termine del mese di <i>luglio</i> . Il nucleo familiare deve avere le seguenti caratteristiche: residenza in Italia; valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore alla soglia dell'ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare (anno 2019) inferiore a 10mila euro, aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro (+ 5mila euro in caso di presenza di persona con disabilità o non autosufficienza); un valore Isee inferiore a 15mila euro. <i>Non si applicano le disposizioni del dl 47/2014 in presenza di persone minori o meritevoli di tutela, come malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora (è richiesta una autocertificazione).</i> Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo di componenti che hanno percepito o percepiscono una delle indennità previste dal Cura Italia (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e	Il Rem rappresenta una risposta emergenziale che dovrebbe servire a coprire chi non lavora in regola o che non ha diritto ai bonus del Cura Italia né fruisce di Naspi. La norma appare per molti versi allineata a quella del Reddito di cittadinanza che ha delle tempistiche nell'ordine di circa due mesi, in quanto le domande – di norma – si possono presentare dal 6 del mese e fino alla fine del mese con l'Inps che lavora la pratica nel mese successivo. Occorre quindi chiarire la tempistica del provvedimento.

	<p>44) né con la presenza nel nucleo di almeno un componente titolare di pensione diretta o indiretta (escluso l'assegno ordinario di invalidità), di un componente titolare di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore alla soglia del beneficio né essere percettori del reddito di cittadinanza. Il comma 4 indica le modalità per l'individuazione del nucleo familiare (art. 3, Dpcm 159/2013), le componenti del reddito familiare (art. 4, comma 2, Dpcm159/2013) e del patrimonio mobiliare (art. 5, comma 4, Dpcm 159/2013). L'ammontare del Rem è di 400 euro mensili moltiplicati per il paramento della scala di equivalenza Rdc (art. 2, comma 4, dl 4/2019) fino ad un massimo di 800 euro mensili; 40 euro in più in caso di presenza di persona disabile grave o non autosufficiente. Non hanno diritto al Rem, le persone detenute, i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra amministrazione pubblica; se il nucleo familiare ha un componente in questa situazione, è escluso dal moltiplicatore della scala di equivalenza. L'Inps definisce le regole per la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione, con domanda presentata all'Inps, anche per il tramite dei centri di assistenza fiscale o del patronato. È previsto un raccordo fra Inps e Agenzia delle entrate; sono previste delle verifiche che possono portare alla revoca del Rem, con restituzione di quanto indebitamente percepito. È autorizzata una spesa complessiva di 966,3 milioni di</p>	
--	---	--

	euro più altri 5 per la stipula delle convenzioni.	
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria	<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del dlgs 81/2008, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, i datori di lavoro privati e pubblici assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio per età, condizione di immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbilità. Per i datori di lavoro ai quali non è fatto obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere svolta nominando un medico competente per il periodo emergenziale o rivolgendosi ai servizi territoriali delle Asl o dell'Inail; è atteso un decreto ministeriale per la definizione delle tariffe. Per le finalità del presente articolo, l'Inail è autorizzato, previa convenzione con Anpal, all'assunzione di personale con meno di 29 anni con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto; le risorse sono quantificate in 103 mln a valere sul Pon Iniziativa Occupazione Giovani.</p>	<p>Si tratta di una misura complessa e per molti versi necessaria a tutela della salute dei lavoratori dipendenti, ma che ha un costo che potrebbe anche essere significativo per le imprese che, in questo caso, sono piccole. Un costo peraltro difficile da quantificare al momento, in quanto è indefinito il momento nel quale si potrà affermare che l'emergenza epidemiologica sia finita. Perché, una cosa è lo stato di emergenza, un'altra, ad esempio, le regole sul distanziamento che potrebbero protrarsi per un tempo maggiore. Almeno fino a quando non si avrà un vaccino, il rischio contagio per alcune categorie di lavoratori – non soltanto quelle giustamente indicate nell'articolo, ma anche altre categorie, dalla sanità al trasporto pubblico – rimarrà verosimilmente molto significativo.</p>
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	<p>È prevista l'erogazione di una indennità di 600 euro per il mese di aprile ai soggetti indicati all'articolo 27 del dl 18/2020. L'indennità è di 1000 euro per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti titolari di partita Iva con una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; la riduzione del reddito, individuato secondo il principio di</p>	<p>Questo articolo riprende e, in alcuni casi, amplia la platea dei beneficiari delle indennità riconosciute dal Cura Italia. In generale valgono le regole già indicate nel precedente provvedimento: l'iscrizione in via esclusiva al relativo fondo Inps; il non essere percettore di pensione; il fatto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito; l'erogazione da parte dell'Inps che provvede anche a monitorare l'andamento della spesa con il</p>

	<p>cassa della differenza fra ricavi e compensi e spese effettivamente sostenute, è autocertificato, con verifica da parte dell'Inps che si interfaccia con l'Inps. Ai cococo, titolari di rapporti di lavoro cessati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di 1000 euro. Le medesime regole si applicano anche ai beneficiari (lavoratori autonomi) delle indennità previste dall'articolo 28 del dl 18/2020; in questo caso per il mese di aprile è erogata una indennità di 600 euro che diventa di 1000 euro in caso di riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi. L'indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai beneficiari indicati all'articolo 29 del dl 18/2020; l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, del settore turistico e degli stabilimenti termali, cessati involontariamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di Naspi né di pensione né di rapporto di lavoro dipendente. Agli stagionali del turismo e del settore termale, come pure ai somministrati in tali settori, è riconosciuta una indennità di 1000 euro per il mese di maggio 2020. Ai lavoratori agricoli (art. 30 del dl 18/2020) è erogata una indennità di 500 euro per il mese di aprile. Una indennità di 600 euro per ciascun mese per aprile e maggio è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi individuati fra i seguenti: dipendenti stagionali non del turismo e del termale con cessazione involontaria del rapporto di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 con almeno 30 giornate</p>	<p>principio già adottate del "rubinetto". Qualche dubbio interpretativo si presenta, però, nella lettura dell'articolo, laddove, ad esempio, si parla di soggetti già beneficiari delle indennità riconosciute dal Cura Italia. Non è infatti chiaro se il riferimento è genericamente alla platea dei possibili beneficiari o se, piuttosto, è a chi ha già materialmente percepito l'indennità spettante. Se l'Inps dovesse avallare questa seconda interpretazione, si verificherebbe una pesante ingiustizia, in quanto andrebbe ad escludere tutti coloro che non hanno presentato domanda per ricevere l'indennità nel mese di marzo – contando magari su una più veloce ripartenza, cosa che poi non è avvenuta o, semplicemente, perché hanno voluto dare un contributo indiretto all'enorme sforzo che il Paese sta portando avanti, rinunciando volontariamente ad avere dei soldi pubblici -, ma che oggi potrebbe essere costretti ad accedere a tali indennità a causa delle peggiorate condizioni economiche. Particolare attenzione, ancora, deve essere riposta sulle condizioni di accesso, laddove in particolare si fa riferimento al possesso di determinati requisiti, in particolare relativi alla titolarità di un rapporto di lavoro dipendente. La preoccupazione principale è per l'arco temporale compreso fra il 31 gennaio e il 23 febbraio; per il periodo successivo a quest'ultima data, la questione potrebbe porsi per i contratti a tempo determinato, il cui rinnovo è possibile, ma non obbligatorio, ai sensi del Cura Italia. <i>La dotazione del fondo si è ridotta di 62 milioni di euro.</i></p>
--	--	---

	<p>lavorative; lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate lavorative fra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (<i>i lavoratori intermittenti dello spettacolo accedono all'indennità tenendo conto dei requisiti richiesti per i lavoratori dello spettacolo</i>); lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme obbligatorie, titolari di contratti autonomi di lavoro occasionale fra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, senza contratto in essere alla data del 23 febbraio, con iscrizione alla Gestione separata entro quella data e con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale; incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 da queste attività non superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020. Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri nel 2019, un reddito non superiore a 35mila euro e non titolari di pensione, è riconosciuta una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e di maggio. Le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate nel limite massimo di 3.840,8 euro. Per i percettori di reddito di cittadinanza è riconosciuta l'integrazione al reddito fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro, laddove l'importo percepito è inferiore a tale cifra. Decorso 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è più possibile richiedere le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del dl 18/2020 relative al mese di marzo 2020. Gli oneri per le</p>	
--	---	--

	<p>indennità sono fissati in 3.850,4 milioni di euro; mentre la copertura è di 3.922,4 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici</p>	<p>L'articolo prevede il riconoscimento di una indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e di maggio per i lavoratori domestici, che, in data 23 febbraio 2020, risultino essere titolari di uno o più contratti di lavoro per durata complessiva superiore a 10 ore. L'indennità non è cumulabile con quelle previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del dl 18/2020, con le indennità del presente decreto legge né con il reddito di emergenza; è possibile l'integrazione con il reddito di cittadinanza per l'eventuale differenza, fino a raggiungere 500 euro. L'indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, non con la pensione o con altri rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. L'indennità è erogata dall'Inps in unica soluzione. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di patronato (valutazione con Tabella D, numero 8, regolamento 10 ottobre 2008, n. 193). È previsto uno stanziamento di 468,3 milioni.</p>	<p>L'indennità introdotta con questo provvedimento va a sanare, almeno parzialmente, una mancanza del Cura Italia che aveva escluso il lavoro domestico dagli ammortizzatori sociali e dalle possibili indennità. Questa cosa spiega il perché di una soglia contrattuale evidentemente bassa (10 ore settimanali) per accedere al beneficio. Lo stanziamento permette una copertura di 468 mila posizioni.</p>
<p>Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità</p>	<p>Le indennità di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili fra loro; è possibile il cumulo con l'assegno ordinario di invalidità.</p>	<p>Si ribadisce una regola generale già evidenziata nel Cura Italia.</p>
<p>Art. 87 – Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga</p>	<p>Sono apportate due modifiche alla legge 145/2018. Il comma 251 la concessione di una indennità pari al trattamento di mobilità in deroga fino al massimo al 31 dicembre 2020 per i lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018, non</p>	<p>Si tratta di una disposizione utile che intercetta una fascia di disoccupati deboli.</p>

	avendo maturato il diritto a percepire la Naspi. Il comma 253 richiama la copertura della disposizione attraverso le risorse residue.	
Art. 88 - Fondo Nuove competenze	Per il 2020, gli accordi collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda e dagli accordi interconfederali possono realizzare specifiche intese, con efficacia per tutti i lavoratori, di rimodulazione dell'orario di lavoro per esigenze organizzative e produttive, con una parte dell'orario di lavoro finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri sono a carico di un fondo apposito (Fondo nuove competenze) presso l'Anpal, con una dotazione di 230 milioni a valere sul Pon Spao; ulteriori risorse possono essere destinate da Pon e Por del Fondo sociale europeo, dai Fondi paritetici interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori. È atteso un decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	L'iniziativa è finalizzata ad accompagnare la graduale ripresa delle attività. Lo scenario è quello di un part time con integrazione dell'orario e del reddito attraverso la formazione. È un meccanismo complesso da far funzionare, anche e, forse, soprattutto, in una situazione emergenziale, con la difficoltà di mettere in campo tutta una serie di strumenti in tempi rapidi. Lascia perplessi l'individuazione dei soggetti che possono sottoscrivere degli accordi, in particolare a livello aziendale. Potrebbe capitare il caso – peraltro molto frequente – che la normativa non potrà essere applicata perché nella data unità produttiva non è presente una rappresentanza relativa ad una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non si fa neanche riferimento alla rappresentanza sindacale unitaria, ad esempio. Resta poi la grande incognita delle risorse disponibili, senza dimenticare la possibilità di utilizzare risorse destinate alla formazione alla remunerazione delle ore di mancato lavoro. In linea teorica, si potrebbe immaginare, laddove possibile, il lavoratore esperto che – se è in possesso dei requisiti di legge – forma – ed è quindi retribuito per questa sua attività - i neo assunti e i meno esperti, con quest'ultimi coperti dagli ammortizzatori sociali.
Art. 89 - Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali	L'articolo introduce una semplificazione nella rendicontazione (75% della quota relativa alla seconda annualità precedente) per la	La norma è ben poca cosa rispetto all'importanza dei servizi sociali come infrastruttura immateriale di riferimento territoriale. Infatti la programmazione sociale territoriale

	<p>rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni dell'utilizzo di una serie di fondi. La norma riguarda il fondo nazionale per le politiche sociali, il fondo nazionale per le non autosufficienze, il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. <i>Il comma 2-bis specifica che i servizi indicati all'articolo 22, comma 4 (minori, famiglia, fragilità sociale, centri di accoglienza), della legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, per cui regioni e province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definiscono le modalità di accesso e continuità degli stessi servizi.</i></p>	<p>con il suo approccio interdisciplinare si fa carico di particolari fragilità che vanno dall'assistenza all'infanzia e all'adolescenza a quella degli anziani e disabili fino alla integrazione socio sanitaria necessaria per decongestionare i servizi sanitari pubblico. La logica di far fronte ai bisogni in maniera interdisciplinare nel decreto è completamente abbandonata; il segnale più evidente è dato dalla poca attenzione che si rivolge alle urgenze di prossimità a cui andremo incontro; solo sostenendo la programmazione sociale territoriale si potranno dare risposte adeguate alle esigenze di comunità territoriale.</p> <p>Non dimentichiamo, inoltre, che gli ambiti territoriali a cui spetta la programmazione e l'erogazione dell'offerta dei servizi sociali sono espressione dei comuni, chiamati in prima persona a gestire l'emergenza, a cui il decreto non si riserva, però, nessuna attenzione e sostegno finanziario. Ci saremmo aspettati un intervento dedicato con l'aggiunta di una dotazione mirata che avrebbe avuto una duplice funzione: quella di aggredire le problematiche con una visione di prossimità che manca a livello nazionale e quella di potenziare un'infrastruttura di supporto a quella sanitaria (per esempio attraverso la deospedalizzazione) che in questo particolare momento è più opportuno rimanga ad appannaggio della emergenza sanitaria in corso.</p>
<p><i>Articolo 89-bis - Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile</i></p>	<p><i>È istituito un fondo con una dotazione pari a 46 milioni per il 2020 per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 2020 in materia di trattamento di invalidità civile totale, a prescindere dall'età anagrafica</i></p>	<p><i>Lo stanziamento previsto (46 milioni di euro) appare insufficiente ad assicurare a tutti gli aventi diritto l'adeguamento del trattamento di invalidità civile totale.</i></p>

	<i>(pari o superiore a 60 anni).</i>	
Art. 90 - Lavoro agile	Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori – con delle limitazioni – hanno diritto a svolgere lavoro agile in presenza di figli fino a 14 anni. <i>Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il medesimo diritto è riconosciuto, sulla base della valutazione del medico competente, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio per età, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, comorbidità.</i> La prestazione di lavoro può essere svolta anche con mezzi propri del dipendente, laddove il datore di lavoro non li abbia forniti. È prevista una modalità di comunicazione semplificata all’Inps. Datori di lavoro pubblico e privato possono fare ricorso al lavoro agile fino al 31 dicembre 2020, secondo le regole già definite e pure in assenza di accordi individuali.	Il lavoro agile viene, di fatto, esteso, come opzione possibile, fino al 31 dicembre 2020. Un punto, però, rimane inavaso; anzi, a ben vedere, si rafforza, ma non nel senso di venire incontro alle esigenze del lavoratore dipendente. Lo smart working se ha funzionato finora è perché spesso, soprattutto nella pubblica amministrazione, il dipendente ha messo a disposizione la propria strumentazione e la propria rete internet; il comma 2 del presente decreto, nei fatti, rafforza questo punto, quasi a renderla di prassi.
Art. 91 - Attività di formazione a distanza	Le attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.	La norma, seppur tardiva, allinea le attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione, compresa quella tecnica superiore, a quelle della scuola. Nei fatti, questa cosa era già successa in diverse regioni per iniziativa regionale o dei singoli enti erogatori.
Art. 92 - Disposizioni in materia di Naspi e Dis- Coll	Naspi e Dis-Coll sono prorogate di altri due mesi, nel caso in cui il termine cada fra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 e a condizione che il beneficiario non abbia percepito una delle indennità previste dal dl 18/2020 e dal presente decreto. Lo stanziamento è fissato in 613,7 milioni di euro.	Si tratta di una disposizione condivisibile che assicura una copertura parametrata all’ultima percepita. Occorre però segnalare come, soprattutto nel caso della Dis-Coll, l’ammontare è quasi certamente inferiore a 600 euro, mentre nel caso della Naspi potrebbe essere di poco superiore.
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di	È possibile rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 30 agosto, anche in	La norma è in deroga all’articolo 21 del dl 81/2015; è condivisibile nella finalità emergenziale. È chiaro che

<p><i>contratti di apprendistato.</i></p>	<p>assenza delle causali. <i>I contratti di apprendistato e a tempo determinato, anche in somministrazione, sono prorogati per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività causa Covid-19.</i></p>	<p>bisognerà mettere le imprese in condizione di poter prorogare i contratti di lavoro, favorendo il rilancio dell'economia e delle attività produttive.</p>
<p>Art. 94 - Promozione del lavoro agricolo</p>	<p>È ammessa la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali (sospensione a zero ore), di NASPI e DIS-COLL e di reddito di cittadinanza di essere occupati in agricoltura con contratti non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni, senza decurtazioni sul beneficio percepito, fino a massimo 2mila euro nel 2020. Il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dagli obblighi di comunicazione. È previsto un onere di 58,9 milioni di euro.</p>	<p>La misura ha valenza per il solo 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica, anche se introduce un precedente importante, significativo e condivisibile da non sottovalutare anche per il futuro.</p>
<p>Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio <i>di</i> contagio nei luoghi di lavoro</p>	<p>Per favorire l'attuazione del protocollo di regolamentazione sul Covid-19 del 14 marzo, integrato il 24 aprile, l'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, per la riduzione del rischio da contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'Inail</p>	<p>La promozione di interventi specifici in linea con il protocollo di regolamentazione, sottoscritto dalla Ugl il 24 aprile, è utile e condivisibile. Quel che si rimarca è che non si tratta di nuove risorse, ma di stanziamenti già previsti che ora sono indirizzati verso il contrasto alla diffusione del Covid-19. È fondamentale assicurare la centralità dell'Inail, ad ogni livello, dalla progettazione alla erogazione dei contributi alla verifica dei risultati conseguiti.</p>

	<p>provvede con le risorse del bando ISI 2019, alle quali si aggiungono le risorse per 403 milioni derivanti dal testo unico in materia di salute e sicurezza (art. 11, comma 5, dlgs 81/2008). I contributi sono in linea con la nuova comunicazione della Commissione Ue; i benefici non sono compatibili con altri; il bando ISI 2019 è revocato. L'Inail provvede a trasferire le relative risorse a Invitalia. <i>In via eccezionale per il 2020, l'Inail adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con una dotazione complessiva di 200 milioni, anche tenendo conto degli assi di finanziamento ISI 2019; l'Inail provvede ad aggiornare il piano di investimenti 2020-2022.</i></p>	
Art. 96 - Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro	L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.	Sarebbe anche necessario rafforzare la dotazione complessiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 97 - Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 2, comma 7, della legge 297/1982.	La norma fa riferimento al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, estendendo alla responsabilità anche ad eventuali condebitori solidali del datore di lavoro.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi	Una indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta in favore dei titolari di rapporti di collaborazione con Coni, comitato paralimpico, federazioni nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata da Sport e salute per un ammontare di 200 milioni. Valgono le regole previste per le	Il governo continua a sottovalutare l'enorme impatto che il settore sportivo ha nel nostro Paese. Nel decreto Cura Italia sono state introdotte regole molto stringenti e penalizzanti per accedere all'indennità di 600 euro; ciò nonostante, al 10 maggio sono già state autorizzate 75.547 erogazioni (su oltre 130mila domande presentate), quasi a completamento della platea di 83.333. Ora lo stanziamento

	<p>altre indennità. Le domande sono presentate a Sport e salute e sono istruite in ordine cronologico. A chi ha già percepito l'indennità nel mese di marzo, la stessa è erogata in automatico. È previsto un incremento delle risorse stanziare nel decreto 18/2020 per l'indennità di marzo. I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50mila euro possono accedere alla cassa integrazione in deroga, prevista dal dl 18/2020 per 9 settimane e con un limite di spesa di 21,1 milioni.</p>	<p>diventa più consistente, tanto che la platea potenziale raddoppia fino a 166mila unità, sempre meno delle oltre 400mila posizioni stimate. A questo punto andrebbero però riviste anche le regole di accesso, innalzando il limite di reddito e togliendo il vincolo che le persone non devono aver percepito un minimo di reddito nelle settimane interessate; questo perché le attività hanno chiuso dopo la prima settimana di marzo e potrebbero riaprire l'ultima di maggio. L'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga agli iscritti al fondo pensione sportivi professionisti andava prevista da subito</p>
<p>Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro</p>	<p>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti.</p>	<p>La misura che rafforza le attività ispettive è fino al termine dello stato di emergenza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p>
<p>Art. 101 - Spese per acquisto di beni e servizi Inps</p>	<p>Le spese per acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate nel limite massimo di 68 milioni di euro.</p>	<p>L'Inps è sottoposto ad un volume di lavoro ben superiore rispetto alle normali attività, per cui la misura appare condivisibile nella finalità, anche se occorre valutare la congruità dello scostamento.</p>
<p>Art. 102 - Spese per acquisto di beni e servizi Inail</p>	<p>Le spese per acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per l'esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate nel limite massimo di 45 milioni.</p>	<p>Si tratta della medesima norma dell'articolo precedente, presentata però per l'Inail.</p>
<p>Art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro</p>	<p>I datori di lavoro (italiani, comunitari o extra Ue) possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la</p>	<p>L'articolo avvia una operazione di emersione che guarda ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto o impiegati nero, opzione quest'ultima che interessa anche i lavoratori italiani. La norma</p>

	<p>sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri; quest'ultimi devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima di questa data in forza di dichiarazione di presenza e, in ogni caso, non devono aver lasciato il territorio nazionale prima dell'8 marzo. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo per l'Italia, della durata di sei mesi. Le disposizioni si applicano, per effetto del comma 3, ai seguenti settori: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Nella istanza deve essere indicata la durata del contratto, la retribuzione convenuta (non inferiore a quella del Ccnl di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). L'istanza va presentata dal 1° giugno al 15 agosto 2020, seguendo le modalità indicate dal ministero dell'interno presso l'Inps (lavoratori italiani e comunitari), lo sportello unico per l'immigrazione (extra Ue) o questura (solo rilascio permessi di soggiorno). Il decreto prevede anche i limiti di reddito del datore di lavoro, la</p>	<p>si muove quindi su un crinale non semplice, dove si annidano spesso sfruttamento, connivenze, retribuzioni non adeguate, fino ad arrivare a reati ancora più gravi, se possibile. Al netto delle considerazioni politiche, l'articolo presenta delle lacune molto significative. Parte dall'assunto che datore di lavoro e lavoratore siano concordi nel voler regolarizzare la posizione, una possibilità che, purtroppo, rischia in realtà di verificarsi ben poche volte, più spesso per l'atteggiamento del datore di lavoro, ma anche per espressa volontà dei lavoratori, parte dei quali potrebbe voler restare in nero per non perdere eventuali benefici. Del resto, non oggi, ma nei mesi scorsi, le cronache dei giornali si sono riempite di denunce emesse nei confronti di percettori del reddito di cittadinanza. Non è chiaro cosa potrà succedere a quel punto: il datore di lavoro deve denunciare il lavoratore che non vuole emergere? Il lavoratore deve denunciare il datore di lavoro che non vuole metterlo in regola? nel caso Una volta che il governo ha scelto di procedere a questa procedura di emersione, deve avere la consapevolezza che si tratta di un percorso complesso che potrebbe non risolvere la grande questione del caporalato né delle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di braccianti. Un'ultima annotazione: se sono vere le stime di almeno 600mila persone immediatamente interessate ad avviare la procedura di emersione, nelle casse dello Stato entrerebbero 300 milioni di euro</p>
--	---	---

	<p>documentazione richiesta e le modalità di svolgimento del procedimento. In attesa del nulla osta, è ammesso lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il datore di lavoro che ha presentato istanza. È previsto un contributo forfetario di 500 euro per le procedure di emersione e di 130 euro per la procedura di rinnovo del permesso, in aggiunta al pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale (su quest'ultimo punto è atteso un decreto ministeriale). Costituiscono cause ostative le condanne del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenze non definitive, per favoreggiamento della immigrazione clandestina, della prostituzione, dello sfruttamento minorile, di riduzione o mantenimento in schiavitù, intermediazione illecita di manodopera o per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, dlgs 286/1998). Costituisce causa di rigetto, la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo sportello unico. Non sono ammessi i cittadini stranieri: con provvedimento di espulsione; segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; condannati, anche con sentenza non definitiva, per una serie di reati (delitti contro la libertà, stupefacenti, favoreggiamento della immigrazione clandestina, prostituzione, sfruttamento dei minori); considerati una minaccia nei confronti dell'ordine pubblico e della sicurezza del paese o di</p>	
--	---	--

altri paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi. Il comma 11 prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per il periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la definizione delle procedure sulle istanze per l'impiego di lavoratori e per l'ingresso e il soggiorno illegale. Non sono sospesi i procedimenti per favoreggiamento e intermediazione illecita. La sospensione cessa in caso di non presentazione, rigetto o archiviazione dell'istanza; i procedimenti penali e amministrativi sono archiviati solo nel caso in cui la mancata definizione non sia dipesa dal datore di lavoro. Nel caso di utilizzo di lavoratori con permesso di soggiorno scaduto, le sanzioni sono raddoppiate. Lo sportello unico per l'immigrazione acquisisce il parere della questura e dell'ispettorato nazionale del lavoro sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla congruità delle condizioni di lavoro applicate; successivamente convoca le parti. Viene definita anche la procedura per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo presso la questura (dal 1° giugno al 15 luglio); nell'attesa è rilasciata una attestazione. Lo straniero, in attesa della definizione della relativa pratica, non può essere espulso, salvo che per i reati indicati sopra. In caso di presentazione di dati non rispondenti al vero, il contratto di soggiorno è nullo ed è revocato il permesso di soggiorno. Le Amministrazioni dello Stato

	<p>competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato, anche con il supporto operativo della protezione civile e della croce rossa. Viene richiamato l'articolo 76 del Dpr 445/2000, in caso di attestazioni false. Il ministero dell'interno è autorizzato a rivolgersi ad una o più agenzie di somministrazione per prestazioni di lavoro a tempo determinato per sei mesi nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2020. È adeguato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale più la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'amministrazione civile del ministero.</p>	
<p><i>Articolo 103-bis - Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri</i></p>	<p><i>Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.</i></p>	<p><i>Le restrizioni agli spostamenti fra gli Stati membri hanno pesato in maniera molto significativa sui lavoratori transfrontalieri.</i></p>
<p>Art. 104 - Assistenza e servizi per la disabilità</p>	<p>Il fondo per le non autosufficienze è incrementato di 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 per la realizzazione di progetti per la vita indipendente. Il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è incrementato di 20 milioni per il 2020. È istituito un fondo per il sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità</p>	<p>Importanti i maggiori stanziamenti per l'assistenza e i servizi per le persone con disabilità, oggettivamente fra le più esposte nell'emergenza epidemiologica, sia per la possibilità di ammalarsi che per la rinuncia forzata a servizi fondamentali per l'integrazione e l'assistenza della persona. Ben oltre le risorse, che dovrebbero peraltro essere incrementate, nel caso in cui il distanziamento sociale dovesse rendere impossibile o molto complicato l'accesso a determinati</p>

	agli enti gestori delle medesime strutture, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020. <i>5 milioni sono destinati a contributi per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi, per permettere lo svolgimento della pratica sportiva.</i>	servizi, è fondamentale sapere cosa si intende fare con le stesse.
Art. 105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa	Una quota del fondo per le politiche della famiglia è destinata ai comuni per finanziarie interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi e ricreativi dai 0 a 16 anni da giugno a settembre nonché progetti per contrastare la povertà educativa e per implementare le opportunità culturali e educative dei minori. Il ministro della famiglia provvede con decreto al riparto delle risorse (incrementate di 150 milioni) fra le due voci, destinando il 90% alla prima.	Valgono le medesime considerazioni espresse all'articolo precedente sul quanto. <i>Nel passaggio parlamentare, si è ampliata la platea dei possibili beneficiari, che è passata dalla fascia 3-14 anni alla fascia 0-14 anni.</i>
Articolo 105-bis - Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	<i>La dotazione del fondo per il reddito delle donne vittime di violenza è incrementata di 3 milioni per l'anno 2020.</i>	<i>Il tema della violenza sulle donne andrebbe affrontato in maniera più strutturale, partendo dalla piena adozione delle convenzioni internazionali.</i>
Articolo 105-ter - Contributo per l'educazione musicale	<i>Per il 2020, alle famiglie con Isee non superiore a 30mila euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica. La spesa deve essere confermata da versamento bancario o postale o altra modalità tracciabile. È previsto uno stanziamento di 10 milioni. È atteso un decreto attuativo.</i>	<i>Si tratta di una disposizione che dovrebbe servire a dare un minimo di sostegno, in maniera indiretta, alle scuole di musica, costrette a interrompere le attività per effetto del Covid-19.</i>
Articolo 105-quater - Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	<i>Il fondo per il sostegno alle vittime di discriminazioni su orientamento sessuale e identità di genere è incrementato di 4 milioni di euro per il 2020 per finanziare politiche di</i>	<i>Fermo restando la dovuta sensibilità verso il tema, che richiede un impegno importante da parte di tutti gli attori, lo stesso tema non appare però immediatamente collegabile</i>

	<i>prevenzione e assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale.</i>	<i>all'emergenza da Covid-19.</i>
Art. 106 – Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	Presso il ministero dell'interno è istituito un fondo a favore di comuni, province e città metropolitane a copertura della possibile perdita di entrata per effetto dell'emergenza Covid-19, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi per i comuni e 500 milioni per le province. È istituito un tavolo tecnico di monitoraggio. <i>Il termine per il rendiconto e il bilancio di esercizio 2019 è ulteriormente differito al 30 settembre 2020; il termine per il bilancio di previsione è al 31 ottobre; per l'esercizio 2021 il termine per il bilancio di previsione è differito al 31 gennaio 2021.</i>	Da valutare la congruità dello stanziamento e la tempistica degli stanziamenti.
<i>Articolo 106-bis - Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario</i>	<i>È istituito un fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario al 15 giugno 2020, con una dotazione di 20 milioni di euro.</i>	<i>L'articolo prevede anche la destinazione delle risorse (manutenzione di immobili da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri e comuni con organi sciolti). Si guarda con forte preoccupazione allo stato finanziario di tanti comuni italiani.</i>
Art. 107 – Reintegro Fondo di solidarietà comunale a seguito dell'emergenza alimentare	La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 400 milioni di euro.	Sono reintegrate le somme precedentemente destinate a ridurre l'emergenza alimentare attraverso l'erogazione di buoni spesa.
Art. 108 – Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane	Cambia il comma 6-bis dell'articolo 4 del dl 210/2015, relativo alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.	Gli oneri sono quantificati in circa 58 milioni di euro.
Art. 109 – Servizi delle pubbliche amministrazioni	Cambia l'articolo 48 del dl 18/2020, relativo alle prestazioni individuali domiciliari che possono essere svolte durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati. All'articolo 92, è tolto il riferimento al trasporto	Le modifiche apportate all'articolo 48 sono di forma più che di sostanza.

	scolastico al comma 4-bis che prevede l'impossibilità di applicare decurtazioni di corrispettivo ai gestori del trasporto pubblico.	
Art. 110 – Rinvio termini bilancio consolidato	Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020. <i>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 107 del dl 18/2020, per allineare le disposizioni sul bilancio di esercizio e consolidato.</i>	Il riferimento al decreto legislativo 118/2011.
Art. 111 – Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome	Presso il ministero dell'economia è istituito un fondo a favore di Regioni e Province autonome a copertura della possibile perdita di entrata per effetto dell'emergenza Covid-19, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro. È istituito un tavolo tecnico di monitoraggio.	È prevista una verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento della spesa entro giugno 2021.
Art. 112 – Fondo comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	È istituito un fondo, presso il ministero dell'interno, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020 a beneficio delle province indicate al comma 6 dell'articolo 18 del dl 23/2020. <i>Un contributo di 500mila euro è riconosciuto in favore del comune di San Colombano al Lambro.</i>	Le province interessate sono quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
<i>Articolo 112-bis - Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19</i>	<i>È istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. È atteso un decreto ministeriale.</i>	<i>Si tratta di uno stanziamento insufficiente, considerando che l'estensione e la diffusione delle zone rosse, alcune delle quali sono state istituite anche recentemente.</i>
Art. 113 – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione	Gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito anche nel corso dell'esercizio provvisorio e mediante deliberazione dell'organo esecutivo. Il comma 2 prevede delle deroghe alla disciplina vigente e specifica che non	Si tratta di una semplificazione relativa alla rinegoziazione dei mutui e dei prestiti; resta fermo l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

	<p>occorre il rilascio di nuove garanzie. È sostituito un periodo al comma terzo dell'articolo 19 della legge 119/1981, relativamente all'utilizzo di immobili destinati all'amministrazione giudiziaria.</p>	
<p>Art. 114 - Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Sono differiti una serie di termini di scadenza relativi ad interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. <i>Le nuove scadenze sono comprese fra il 15 settembre e il 15 dicembre.</i></p>	<p>La misura si rende necessaria alla luce dello stop alle attività produttive ed economiche e all'enorme sforzo compiuto dalle amministrazioni pubbliche nel venire incontro alle esigenze dei cittadini. È chiaro che è fondamentale avviare le operazioni di messa in sicurezza, partendo proprio dalle scuole, al momento chiuse.</p>
<p>Articolo 114-bis - Enti in riequilibrio. Sospensione di termini</p>	<p><i>Il termine di impugnazione dell'articolo 243-quater, comma 5, del Tuel decorre dal 1° gennaio 2021.</i></p>	<p><i>Si tratta di una questione molto delicata, in quanto la crisi da Covid-19 finirà per pregiudicare ulteriormente gli enti in disequilibrio.</i></p>
<p>Articolo 114-ter - Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani</p>	<p><i>Si prevede una semplificazione nella procedura autorizzativa per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani e nel Mezzogiorno.</i></p>	<p><i>La norma appare condivisibile.</i></p>
<p>Art. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali</p>	<p>Presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020; sono previste due sezioni: enti locali e regioni (8 miliardi) e Ssn (4 miliardi). È previsto un intervento di Cassa depositi e prestiti.</p>	<p>Torna l'annosa questione del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, oggetto di numerosi interventi legislativi, ma mai effettivamente risolto con grave danno per le imprese e per i loro dipendenti. Si coinvolge Cassa depositi e prestiti che assumono ad ogni giorno di più la funzione di ente finanziatore del governo.</p>
<p>Art. 116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome</p>	<p>Enti locali, regioni e province che non possono far fronte ai debiti maturati al 31 dicembre 2019 possono chiedere una anticipazione a Cassa depositi e prestiti, con delibera di giunta nel periodo intercorrente fra il 15 giugno e il 7 luglio 2020. È indicata la tempistica di concessione; è previsto un piano di rientro fino a 30 anni.</p>	<p>La norma è collegata alla precedente. Le anticipazioni servono esclusivamente a superare temporanee carenze di liquidità.</p>

<p>Art. 117 - Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari</p>	<p>La norma definisce le regole per le anticipazioni da parte del ministero dell'economia nonché per il trasferimento di finanziamenti specifici per determinate funzioni. La norma interessa anche altri soggetti (Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, Centro nazionale sangue). <i>È inserito il comma 4-bis relativo alla procedura di cessione di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Ssn.</i></p>	<p>Le anticipazioni sono strettamente connesse alla gestione dell'emergenza Covid-19.</p>
<p>Art. 118 - Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato</p>	<p>Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali sono versati su appositi capitoli dello stato di previsione del bilancio.</p>	<p>La norma è collegata con le precedenti.</p>
<p><i>Articolo 118-bis - Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto</i></p>	<p><i>Le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate.</i></p>	<p><i>Si tratta di una disposizione inserita nel corso dell'iter parlamentare che appare nel complesso condivisibile.</i></p>
<p><i>Articolo 118-ter - Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria</i></p>	<p><i>Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, purché il soggetto passivo autorizzi permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.</i></p>	<p><i>Da capire quanti enti territoriali vorranno adottare questa disciplina; è vero che, da una parte, si avrebbe una maggiore certezza dell'incasso, ma è pur vero che si avrebbe una sensibile riduzione dello stesso. Verosimilmente, chi oggi evade, continuerebbe ad evadere.</i></p>
<p><i>Articolo 118-quater - Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</i></p>	<p><i>La scadenza dell'articolo 346 della legge 208/2015 del 2019 è posticipata al 2020.</i></p>	<p><i>Si tratta di una misura che interessa il comune di Matera, capitale europea della cultura.</i></p>
<p><i>Articolo 118-quinquies - Modifica</i></p>	<p><i>È previsto uno stanziamento di</i></p>	<p><i>Il riferimento è all'articolo 1,</i></p>

<p><i>al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i></p>	<p><i>300mila euro in favore della fondazione patrimonio comune dell'Anci.</i></p>	<p><i>comma 368, della legge 145/2018; vale per la messa a norma degli immobili degli enti locali.</i></p>
<p>Art. 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</p>	<p>La detrazione di legge si applica al 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del cliente, effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente con uno o più accessi (la spesa ammissibile varia a seconda delle tipologie da 30mila a 50mila euro); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, compresi i collettori solari e, per i soli comuni montani, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (classe A; max 20-15mila moltiplicato per il numero delle unità, più o meno di otto); interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (max 30mila euro). La detrazione è riconosciuta anche in caso di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. La detrazione è del 90% in caso di contemporanea cessione del credito ad una compagnia assicuratrice per la stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi. Detrazione al 110%</p>	<p>La detrazione è ripartita fra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Oltre ai casi indicati, la detrazione maggiorata si applica anche a tutti gli altri casi previsti dagli articoli 14 e 16 (con delle limitazioni, in questo secondo caso) del decreto legge 63/2013. Le detrazioni spettano ai condomini, alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, agli IACP, alle cooperative di abitazione. Nel complesso, il governo calcola oneri per poco più di 14 miliardi spalmati in dodici annualità dal 2020 al 2032. Il rafforzamento della detrazione può essere uno strumento utile per rimettere in moto i settori interessati dall'articolo che mira al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili. Ciò che deve chiaro è che siamo davanti ad una scelta di strategia industriale, destinata a favorire determinate filiere piuttosto che altre. Quindi, al netto della possibilità per le tante piccole imprese attive nelle ristrutturazioni edilizie di poter tornare ad operare, sarebbe utile calibrare gli interventi fiscali tenendo conto di quello che è il tessuto produttivo nazionale.</p>

	<p>per gli impianti fotovoltaici (spesa max di 48.000 euro). Detrazione sempre al 110% per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici; la detrazione spetta ai condomini, alle persone fisiche, agli IACP, alle cooperative di abitazione, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, alle associazioni sportive. È anche ammessa l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto (articolo 121). Sono previste sanzioni. Viene disciplinata la procedura di asseverazione. Le disposizioni non si applicano alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono aggiunti i commi 16-bis e 16-ter, relativi agli impianti fino a 200 Kw. Gli oneri sono valutati in 63,6 milioni per il 2020, per poi crescere con l'impatto massimo previsto nel 2022 (3.239,2 milioni).</p>	
<p>Articolo 119-bis - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8</p>	<p>Si tratta di uno spostamento di scadenze al 31 ottobre 2020.</p>	<p>L'articolo è stato inserito nel corso dell'iter parlamentare.</p>
<p>Art. 120 – Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese per investimenti per un massimo di 80mila euro sostenute nel 2020 per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro il Covid-19. Il credito di imposta è cumulabile ed è utilizzabile in dieci anni, esclusivamente in compensazione. Sono attesi dei decreti. Gli oneri sono valutati in 2 miliardi di euro.</p>	<p>Si tratta di una misura condivisibile che peraltro rafforza in maniera significativa quanto già previsto nel Cura Italia. Lo stanziamento è importante, ma potrebbe rivelarsi assolutamente insufficiente. Si ritiene peraltro che il credito andrebbe elevato al 100%. Il credito di imposta è riconosciuto soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.</p>
<p>Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo</p>	<p>L'articolo introduce una disciplina in deroga, valida per il 2020 e il</p>	<p>La cessione del credito di imposta, senza particolari limitazioni, sembra</p>

<p>delle detrazioni fiscali</p>	<p>2021, che permette di optare, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, in maniera alternativa di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e pari al massimo allo stesso, praticato dal fornitore che, poi, a sua volta provvede a recuperare lo sconto come credito di imposta (è ammessa l'ulteriore cessione), oppure trasformando la detrazione in credito di imposta, eventualmente cedibile. <i>L'opzione è esercitabile in relazione a ciascun avanzamento dei lavori (massimo due avanzamenti riferiti ad almeno il 30% del medesimo intervento).</i> La norma si applica alle spese per recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, per recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per l'installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. I crediti di imposta sono utilizzati anche in compensazione; sono fruiti con la stessa ripartizione in quota annuale della detrazione. È prevista una attività di controllo e di eventuale recupero da parte della amministrazione. È atteso un decreto direttoriale.</p>	<p>quasi fornire una rappresentazione plastica di una sorta di circolazione monetaria parallela, rispetto a quella normale.</p>
<p>Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19</p>	<p>I soggetti elencati, che hanno oneri detraibili per interventi effettuati, possono optare per la cessione del credito a soggetti privati. Si tratta di titolari di botteghe e negozi, per locazione di immobili a uso non abitativo, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.</p>	<p>Si tratta di uno strumento già utilizzato in passato e che ha avuto un certo riscontro positivo nelle ristrutturazioni in edilizia.</p>
<p>Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono abrogate le clausole di salvaguardia su Iva e accisa.</p>	<p>Si tratta di un provvedimento atteso con la prossima legge di bilancio che il governo ha ora</p>

		deciso di anticipare. L'aumento di Iva e accise avrebbe un impatto devastante sui consumi, già duramente provati dall'emergenza da Covid-19.
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Sono indicati una serie di prodotti e presidi medico sanitari connessi all'emergenza da Covid-19, alla cui cessione, fino al 31 dicembre 2020, non si applica l'Iva, con diritto alla detrazione d'imposta.	La misura ha oggi una previsione contenuta temporalmente; andrebbe quindi fatta una riflessione per ridurre l'Iva al minimo per tutti questi prodotti e per i dpi.
Art. 125 - Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, <i>nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale</i> , spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.	Si tratta di una disposizione condivisibile, anche se rimane il grande limite dello stanziamento previsto e della esiguità del credito di imposta riconosciuto, non sufficiente a coprire i costi di una sanificazione costante, in alcuni settori più volte al giorno. Il presente articolo va a sostituire in particolare l'articolo 64 del dl 18/2020.
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi	L'articolo interviene prorogando i tempi di ripresa della riscossione al 16 settembre 2020. Il riferimento è agli articoli 18 e 19 del dl 23/2020 e agli articoli 61 e 62 del dl 18/2020. La ripresa dei versamenti è in unica soluzione o in quattro rate. <i>Il comma 1-bis incrementa di 4 milioni le risorse del fondo per le vittime di richieste estorsive.</i>	Si continua a chiedere la moratoria sui versamenti o su parte di essi. Ad esempio, in materia previdenziale, è possibile prevedere la contribuzione figurativa. Si chiede in alternativa una tempistica più ampia ed una rateizzazione in dodicesimi.
Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con	Sono apportate alcune modifiche agli articoli 61 e 62 del dl 18/2020, relativi ai versamenti sospesi e agli adempimenti e agli accertamenti riferiti alla verifica	Si tratta di una disposizione condivisibile che andrebbe però meglio calibrata rispetto alla tempistica.

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	periodica dei misuratori fiscali, con sospensione fino al 31 maggio 2020. Detta sospensione si estende anche ad enti indicati, fra cui Coni, pro-loco, patronati (con limiti), onlus, società sportive dilettantistiche, associazioni religiose, partiti, sindacati, Anci.	
Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21	La norma garantisce la fruizione del bonus di 80 euro fino al 30 giugno 2020 che diventa di 100 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, anche nel caso in cui per effetto dell'emergenza da Covid-19 la persona ha subito una riduzione di reddito tale da comportare l'incapienza. Il bonus non percepito durante l'eventuale fruizione degli ammortizzatori sociali è erogato dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque in fase di conguaglio.	Si tratta di una disposizione utile e condivisibile che permette ai lavoratori dipendenti di accedere al bonus di 80 euro che, per effetto delle modifiche apportate con la legge di bilancio, diventa di 100 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, anche in situazione di temporanea incapienza. A suo tempo, si erano espressi forti dubbi circa la sussistenza della copertura; oggi i dubbi aumentano per effetto della generalizzata riduzione di reddito che si è avuta in questi mesi.
Art. 129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica	Le rate di acconto mensile per il periodo maggio 2020 a dicembre 2020 sono versate nella misura del 90% con conguaglio a marzo 2021.	I consumi di gas naturale e di energia elettrica nei settori produttivi e nelle attività economiche hanno conosciuto una contrazione durante il periodo del lockdown.
<i>Articolo 129-bis - Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia</i>	<i>Sono apportate alcune modifiche alla legge 160/2019.</i>	<i>L'articolo è stato inserito nel corso dell'iter parlamentare.</i>
Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa	Sono apportate alcune modifiche al dl 124/2019, che comportano lo spostamento di diverse scadenze in materia di accisa. Altri rinvii interessano il dlgs 594/1995.	Le misure rinviate hanno un impatto sulle imprese, ma anche sulla stessa amministrazione pubblica.
Art. 131 - Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa	La misura indica la data entro la quale i versamenti in materia di accisa sono da considerarsi tempestivi e quindi non soggetti a sanzioni o interessi di mora.	Da valutare la congruità dei termini indicati.
Art. 132 - Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici	I pagamenti delle accise sui prodotti immessi in consumo da aprile a agosto 2020 possono essere effettuati nella misura dell'80%.	Non cambiano le scadenze, per cui vi è una oggettiva difficoltà, causa lockdown, per molti gestori di ottemperare alla richiesta.

<p>Art. 133 - Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate</p>	<p>Le imposte previste dall'articolo 1, commi 652 e 676, della legge 160/2019 sono rinviate al 1° gennaio 2021.</p>	<p>Sono le due imposte meglio conosciute come Plastic tax e Sugar tax, introdotte con la legge di bilancio per l'anno in corso, che hanno suscitato notevoli polemiche per il loro impatto negativo sulle rispettive filiere. Al netto delle motivazioni anche condivisibili (riduzione dell'inquinamento da plastica e lotta all'obesità), si conferma il giudizio negativo sulle due imposte.</p>
<p>Art. 134 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 201/2011, per effetto delle quali per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14mila euro.</p>	<p>Si tratta della cosiddetta Ivafe, vale a dire l'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero, introdotta con il decreto Salva-Italia.</p>
<p>Art. 135 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche ulteriori agli articoli dei decreti legge 18/2020, 23/2020, 119/2018 e 98/2011.</p>	<p>Gli interventi la sospensione di alcuni termini in materia di giustizia tributaria e la ripartizione in deroga delle somme del contributo unificato.</p>
<p>Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale</p>	<p>Sono previsti degli incentivi fiscali per i piani di risparmio a lungo termine che investono in strumenti finanziari, in prestiti erogati alle imprese non quotate o in crediti alle medesime imprese.</p>	<p>Si tratta di una misura fiscale il cui impatto è oggi non valutabile, in quanto la decisione di investimento è influenzata da fattori diversi che vanno ben oltre al semplice incentivo fiscale.</p>
<p>Articolo 136-bis - Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole</p>	<p><i>È ammessa per le cooperative agricole la possibilità di rivalutare i beni fino alla concorrenza delle perdite per i periodi indicati.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo inserito nel corso dell'iter parlamentare. Gli oneri iniziali sono quantificati in 2,3 milioni di euro.</i></p>
<p>Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</p>	<p>Sono individuate le nuove scadenze entro le quali si deve procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e il versamento delle relative imposte. <i>La scadenza iniziale è fissata al 15 novembre 2020.</i></p>	<p>Si tratta di una misura fiscale; l'aliquota sostitutiva è stabilita nella misura dell'11%.</p>
<p>Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020</p>	<p>Sono abrogate alcune norme contenute in precedenti provvedimenti, compreso il dl 18/2020.</p>	<p>I termini per l'approvazione degli atti deliberativi su Tari e Imu sono spostati al 31 luglio 2020.</p>
<p>Art. 139 - Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da</p>	<p>La norma è volta ad introdurre nelle convenzioni fra ministero dell'economia e agenzie fiscali di</p>	<p>È difficile immaginare un sensibile miglioramento dei servizi, laddove vi è la previsione che il tutto debba</p>

parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19	specifici obiettivi per ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, anche con fruizione online, e per migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini e alle imprese.	avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche ammettendo il recupero e il superamento di sacche di inefficienza.
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	Viene introdotta una disciplina transitoria (fino al 1° gennaio 2021) sulla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.	La norma, di fatto, posticipa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l'obbligo di dotarsi di un registratore telematico o di utilizzare la procedura via web, condizioni per evitare le sanzioni di legge.
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi	La cosiddetta lotteria dei corrispettivi decorre dal 1° gennaio 2021 anziché dal 1° luglio 2020.	Si tratta di una misura che supera eventuali discrepanze che potrebbero essere causate dalla difficoltà per gli esercenti di dotarsi dei necessari strumenti.
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA	Vengono rinviati al 1° gennaio 2021 gli effetti dell'articolo 4 del dlgs 127/2015, modificato dall'articolo 16 del dl 124/2019.	Il riferimento è alla sperimentazione con la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti alcuni documenti come i registri Iva, la liquidazione periodica Iva e la dichiarazione annuale Iva.
Art. 143 - Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	La procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica a decorrere dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2021.	Il riferimento è ad una norma contenuta nel dl 34/2019.
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	È indicata la tempistica nel rispetto della quale i versamenti previsti sono considerati tempestivi e quindi privi di sanzioni.	Si tratta di somme richieste in seguito ad accertamenti; è individuata la data del 30 settembre 2020, con possibile rateizzazione.
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Per il 2020, non si dà luogo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, alla compensazione fra credito di imposta e debito iscritto a ruolo.	La norma dovrebbe segnare un punto a favore delle imprese e dei contribuenti in generale, in quanto ammette il rimborso senza compensazione.
Art. 146 - Indennità requisizione strutture alberghiere	Viene ridefinita la procedura con la quale viene riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 8, del dl 18/2020, riconosciuta nei casi di requisizione di strutture alberghiere per attività connesse al Covid-19.	La norma andrebbe anche condivisa con gli organismi di rappresentanza del settore alberghiero, in forte crisi economica per le misure di contenimento da Covid-19.
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili	A decorrere dal 2020, il limite annuo dei crediti compensabili	Il riferimento è all'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000,

tramite modello F24	tramite modello F24 è stabilito in un milione di euro.	che fissava la soglia ad un miliardo di lire (516mila euro circa), elevata a 700mila euro a decorrere dal 2020.
Art. 148 - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 sono apportate alcune modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale con lo scopo di evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.	Sarebbe da valutare, in luogo delle modifiche, la sospensione della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale in considerazione della gravissima crisi che si è venuta a generare con la chiusura delle attività produttive e commerciali e con la difficile ripartenza, con le regole di distanziamento molto stringenti.
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta	La proroga degli atti indicati in rubrica si applica fino al 16 settembre 2020 a tutti i termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Va al 16 settembre 2020 il termine finale per il ricorso di primo grado innanzi alle commissioni tributarie. Le norme si applicano anche alle somme rateali; i versamenti ripartono dal 30 settembre 2020 (anche in cinque rate).	Il riferimento è ad atti e norme diverse; da capire se la tempistica è in linea con la reale situazione della nostra economia.
Art. 150 - Modalità di ripetizione dell'indebitito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto	Sono inseriti dei commi all'articolo 10 del dpr 917/1986, relativamente a somme indebitamente percepito.	Si tratta di una disposizione che ha una portata strutturale, non connessa all'emergenza da Covid-19.
Art. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività iscrizione ad albi e ordini professionali	Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine finale della sospensione della licenza o della autorizzazione amministrativa all'esercizio di una attività o all'iscrizione ad albi e ordini professionali. Sono previste delle esclusioni all'applicazione della norma in caso di specifiche violazioni.	La norma fa riferimento all'articolo 67, comma 1, del dl 18/2020.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	Fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.	Sarebbe utile tempo maggiore in considerazione della forte riduzione del reddito che ha investito il lavoro dipendente e che si rifletterà anche nei prossimi mesi.
Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n.	Nel periodo di sospensione indicato dall'articolo 68 del dl	Si tratta di una norma collegata alla emergenza da Covid-19, volta ad

602 del 1973	18/2020, il debitore nei confronti della pubblica amministrazione, per un importo pari ad almeno 5mila euro, può comunque ricevere il pagamento di eventuali somme di cui è creditore.	assicurare comunque un minimo di liquidità.
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	L'attività dell'agente della riscossione è sospesa fino al 31 agosto 2020.	Il dl 18/2020 indica il 31 maggio 2020.
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022	È prevista una integrazione del contributo per assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.	Il contributo è di 300 milioni di euro.
Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019	È prevista una procedura per accelerare il riparto delle risorse 2019 relative al cinque per mille.	L'erogazione del contributo dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2020.
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali	Si definisce la procedura in deroga per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione: emissione entro il 31 dicembre 2020 e notifica fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Sono attesi dei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. <i>Sono aggiunti i commi 7-bis (non applicabili alle entrate degli enti locali) e 7-ter (scadenza al 31 dicembre per l'articolo 104 del dl 18/2020).</i>	L'articolo interviene anche sui termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento.
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione	Il riferimento è all'articolo 83 del dl 18/2020 che si intende cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.	Si tratta di una misura che interessa la giustizia tributaria.
Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730	i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio	La norma vale per il periodo d'imposta 2019.

Art. 160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017	Il termine per la contestazione in caso di inottemperanza alle norme sulla iscrizione al catasto è prorogato al 31 dicembre 2021.	Si tratta del sisma dell'Italia centrale e di quello a Casamiccioli.
Art. 161 - Proroga del pagamento dei diritti doganali	I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi	È prevista una istanza da parte del titolare del conto di debito ed è connessa alle gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Art. 162 - Rateizzazione del debito di accisa	Sono apportate alcune modifiche al dlgs 504/1995.	La norma è connessa alle difficoltà economico da Covid-19.
Art. 163 - Proroga in materia di tabacchi	Gli importi contabilizzati ad aprile e maggio 2020 possono essere versati entro il 31 ottobre 2020.	Sono previsti degli interessi.
<i>Articolo 163-bis - Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</i>	<i>Gli effetti dell'articolo 31 del dl 23/2020 sono estesi anche agli anni 2021 e 2022.</i>	<i>L'articolo 31 è relativo al potenziamento della Agenzia delle dogane e dei monopoli.</i>
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Si amplia la portata dell'articolo 33 del dl 98/2011; sono apportate alcune integrazioni e modifiche all'articolo 3-bis del dl 351/2001 e all'articolo 306 del dlgs 66/2010. È stato aggiunto il comma 2-bis.	La valorizzazione del patrimonio immobiliare interessa anche regioni, province e comuni.
Art. 165 - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione	Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione delle banche italiane, fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro.	Il sistema bancario nazionale è stato chiamato più volte in causa dal governo sia per quanto concerne l'erogazione di prestiti alle imprese sia per le anticipazioni della cassa integrazione in deroga, in entrambi i casi, per la verità, con alterne fortune.
Art. 166 - Condizioni	La concessione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente. La banca deve comunque avere un patrimonio netto positivo, pur avendo bisogno di liquidità.	Sono indicate le condizioni per accedere alla garanzia.
Art. 167 - Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15	La procedura per la concessione delle garanzie alle banche fa riferimento anche al dl 237/2016.	Il richiamato decreto legge trova applicazione per le condizioni non previste sopra.
Art. 168 - Ambito di applicazione	Il presente capo trova	Sono escluse le banche di credito

	<p>applicazione per le banche con attività fino a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge.</p>	<p>cooperativo. Non si evince un diretto collegamento con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p>
<p>Art. 169 - Sostegno pubblico</p>	<p>Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa (cosiddetto Compendio ceduto). Gli oneri sono quantificati in 100 milioni. La procedura è sottoposta a parere della Commissione Ue.</p>	<p>Sono indicati gli strumenti che il Ministro per l'economia può utilizzare a sostegno di una eventuale procedura di trasferimento. In linea generale, si possono fare due considerazioni: la prima è relativa all'importanza della stabilità del sistema bancario; l'altra riguarda i margini di discrezionalità messi in mano al Ministro dell'economia che non sembra doversi bilanciare con altri soggetti, se non con la Commissione europea che interviene peraltro sullo strumento e non sulla discrezionalità delle scelte.</p>
<p>Art. 170 - Cessione del compendio</p>	<p>Se le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia, tenendo conto di alcuni principi (situazione patrimoniale; assenza di rapporti di controllo; autorizzazione a svolgere attività bancaria; assenza di altre condizioni ostative) e nei casi in cui sia richiesta la garanzia pubblica.</p>	<p>Spetta alla Banca d'Italia effettuare l'istruttoria sulle offerte vincolanti, sulla base dei principi indicati nel presente articolo. Ciò non toglie nulla, però, all'osservazione relativa alla eccessiva discrezionalità del Ministro dell'economia.</p>
<p>Art. 171 - Concessione del sostegno</p>	<p>Il Ministro dell'economia, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia e selezionando l'eventuale proposta (in caso di più proposte) che minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno. È previsto un controllo preventivo da parte della Corte dei conti sul decreto ministeriale. In favore del ministero dell'economia è disposto un credito di regresso.</p>	<p>Anche questo articolo rafforza la convinzione della eccessiva discrezionalità in mano al Ministro dell'economia, il quale, infatti, dopo le attestazioni fornite dalla Banca d'Italia può e non deve disporre le misure di sostegno pubblico.</p>

	L'eventuale concentrazione che deriva dall'acquisizione si intende autorizzata per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.	
Art. 172- Altre disposizioni	Sugli atti relativi alle cessioni si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Sono richiamate altre norme.	L'articolo è a completamento della procedura.
Art. 173 – Relazioni alla Commissione europea	Il Ministro dell'economia relaziona annualmente alla Commissione europea sul funzionamento del regime di aiuti di Stato in materia bancaria.	La previsione di una relazione annuale non cambia la percezione relativamente alla discrezionalità in capo al Ministero dell'economia.
Art. 174 - Disposizioni di attuazione	Il Ministro dell'economia può emanare disposizioni di attuazione del presente capo.	
Art. 175 - Disposizioni finanziarie	Si richiama la copertura della misura.	
<i>Articolo 175-bis - Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori</i>	<i>Sono aggiunti dei periodi al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 145/2018, con riferimento agli accertamenti successivi posti in essere dalla commissione tecnica per il fondo indennizzo risparmiatori.</i>	<i>Si tratta di un articolo che affronta una tematica molto delicata, quella degli indennizzi ai risparmiatori coinvolti nei default di alcune banche.</i>
Art. 176- Tax credit vacanze	Ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro, è riconosciuto, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva un credito, utilizzabile nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare, nella misura di 500 euro per nucleo familiare (300 euro in caso di nucleo di due persone; 150 euro per i singoli). Sono previste delle condizioni: fruizione in unica soluzione; corrispettivo documentato da fattura elettronica o documento commerciale; il pagamento è diretto, senza l'ausilio di	Si tratta di una norma sicuramente condivisibile nelle finalità – peraltro richiesta anche da questa organizzazione sindacale a sostegno del turismo che, si ricorda, rappresenta un bacino occupazionale di decisiva importanza per il nostro Paese – ma che presenta dei limiti evidenti che andrebbero superati. Il primo è sicuramente la questione della platea delle imprese beneficiarie, che la norma limita alle imprese turistico ricettive, compresi gli agriturismi e i bed e breakfast. Resterebbero esclusi, quindi, gli stabilimenti balneari, i ristoranti, i parchi acquatici e tematici, tutte imprese che operano nel turismo e che occupano centinaia di migliaia di dipendenti. Anche l'esclusione dei portali andrebbe meglio calibrata. Molte aziende di promozione del turismo locali, da

	<p>piattaforme o portali diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta. Al fornitore dei servizi, il credito è rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (è, però, ammessa cessione a fornitori, altri soggetti privati e istituti di credito o intermediari finanziari). Sono previsti oneri per 1.677,2 milioni</p>	<p>tempo, forniscono piattaforme centralizzate di prenotazione online, senza scopo di lucro, come invece accade con portali che operano su base internazionale. Le piattaforme locali, verosimilmente, avranno un ruolo crescente alla luce delle nuove regole sul distanziamento sociale che impongono la prenotazione obbligatoria. Il sistema del credito di imposta, inoltre, favorisce i soggetti più grandi a scapito di quelli più piccoli. Nel complesso, la norma sembra destinata a favorire principalmente le vacanze di lunga durata al mare o in montagna, piuttosto che quelle nelle città d'arte, di minore durata. Inoltre la misura andrebbe sostenuta con una modalità diversa dal credito di imposta. Infatti solo le attività più solide finanziariamente potranno permettersi di anticipare il bonus mentre le piccole attività, a cominciare da quelle a conduzione familiare, non potranno farlo. È facilmente prevedibile che si creeranno tensioni tra ospiti ed operatori che non accetteranno tale credito. Da valutare l'effettiva capienza del fondo: si stimano fra 3,4 e i 4 milioni di nuclei familiari coperti.</p>
<p>Art. 177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</p>	<p>Sono esenti dalla prima rata IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori</p>	<p>La dotazione del fondo per il ristoro nei confronti dei comuni interessati appare inferiore ai mancati introiti da parte dei comuni, ferma restando la condivisione della disposizione. Oneri previsti per la misura: 211,45 milioni.</p>

	delle attività ivi esercitate, nonché gli immobili categoria catastale D in uso per allestimenti di esposizioni ed eventi fieristici o manifestazioni.	
Art. 178 - Fondo turismo	È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive	Quando le imprese del settore hanno chiesto l'istituzione di un fondo per il turismo, difficilmente avevano in mente il contenuto del presente articolo.
Art. 179 - Promozione turistica in Italia	È istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Sono apportate delle modifiche alle norme relative al funzionamento dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo.	In assenza del decreto attuativo, è impossibile dare un giudizio sull'articolo. Le modifiche apportate alla disciplina dell'Enit sembrano andare oltre la contingente gestione dell'emergenza da Covid-19.
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia	Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.	È atteso un decreto attuativo, per quello che comunque viene definito un ristoro parziale in favore dei comuni.
Art. 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio	È previsto un esonero dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico dal 1° maggio al 31 ottobre 2020; le domande per l'ampliamento dello spazio sono presentate in via telematica. Ai soli fini del distanziamento connesso al Covid-19, l'installazione di strutture temporanee non è subordinata	Si introduce una disposizione temporanea valida fino al 31 ottobre sull'occupazione di suolo pubblico. È evidente che detta previsione andrà verificata nel corso dei mesi in ragione della evoluzione della curva epidemiologica e tenendo conto di fattori diversi, che vanno dal sostegno delle attività produttive

	<p>agli articoli 21 e 146 del dlgs 42/2004; è altresì disapplicato il limite temporale (art 6, dpr 380/2001). È istituito un fondo per le minori entrate dei comuni con una dotazione di 127,5 milioni. <i>Sono aggiunti alcuni commi (1-bis-1quater) relativi all'esonero dal pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo del suolo pubblico per commercio; è previsto un fondo per il ristoro dei comuni di 12,5 milioni. Il comma 4-bis proroga di dodici anni le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; il comma 4-ter prevede la possibilità di concedere postazioni in deroga.</i></p>	<p>alla tutela del patrimonio artistico, paesaggistico, culturale, ambientale.</p>
<p>Art. 182 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico</p>	<p>È istituito un fondo a sostegno delle agenzie di viaggio e i tour operator. <i>Gli studenti universitari, anche iscritti a master o dottorati di ricerca, possono fruire di un mese gratuito di viaggio in treno e per lo stesso mese di ingressi a mostre, gallerie, aree archeologiche sul territorio nazionale; è prevista una spesa di 10 milioni di euro; è atteso un decreto. Le amministrazioni competenti non possono avviare procedure di devoluzione di beni non amovibili nell'ambito delle concessioni demaniali. L'Istat provvede a definire i codici Ateco per l'individuazione delle attività turistiche nelle aree ad alta densità turistica. La dotazione del fondo è di 35 milioni di euro. Sono apportate alcune modifiche al dl 18/2020, con riferimento alle modalità di rimborso delle spese per viaggi non effettuati, compresi quelli di istruzione; la durata dei voucher è fissata nei casi indicati a 18 mesi.</i></p>	<p>Si tratta di valutare con attenzione il sostegno economico, come pure l'estensione della durata delle concessioni demaniali.</p>
<p>Art. 183 - Misure per il settore della cultura</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 89 del dl 18/2020 sulla</p>	<p>La grande incognita è rappresentata dalla tempistica di</p>

	<p>dotazione e la suddivisione del fondo per il settore cultura da 245 milioni, con possibile incremento di altri 50 milioni dal fondo sviluppo e coesione. Presso il ministero, è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, <i>a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore</i>, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo interessa anche spettacoli, fiere, congressi e mostre annullate. È autorizzata una spesa di 100 milioni per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura. Viene indicato il criterio per la ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. È prevista l'erogazione di un anticipo pari all'80% di quanto erogato nel 2019 per gli altri organismi finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo. Gli organismi dello spettacolo dal vivo, dopo aver fruito degli ammortizzatori di nove settimane previste dal dl 18/2020, possono integrare il reddito dei propri dipendenti, utilizzando le risorse loro erogate per il 2020. Il ministero può adottare propri decreti. Parma è capitale italiana della cultura 2020 e 2021. L'Art bonus è esteso anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti. Il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli. <i>Per effetto del</i></p>	<p>erogazione dei contributi, stante la drammatica carenza di liquidità che colpisce il settore, il quale, come noto, si alimenta spesso grazie agli ingressi quotidiani.</p>
--	---	---

	<p><i>comma 8-bis, Bergamo e Brescia si vedono conferito il titolo di Capitale italiana della cultura 2023. La dotazione del fondo Carta della cultura è incrementata di 15 milioni per il 2020. Viene estesa al 30 settembre 2020, la sopravvenuta impossibilità che dà luogo al rimborso del biglietto o alla fornitura di un voucher. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso del voucher emesso in seguito riprogrammazione dell'evento, evento successivamente annullato. È previsto uno stanziamento di 10 milioni per il 2020 per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo</i></p>	
Art. 184 - Fondo per la cultura	<p><i>È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. È possibile un apporto da parte di privati, anche sotto forma di micro finanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare, crowdfunding. 2 milioni sono destinati a Padova nell'ambito dell'iscrizione della città all'Unesco.</i></p>	<p>La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto di soggetti privati. La norma non è immediatamente riconducibile al Covid-19.</p>
Art. 185 - Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori	<p>I commissari liquidatori dell'Imaie presentano il bilancio, indicando l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori</p>	<p>L'Imaie è l'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti, interpreti e esecutori.</p>
Articolo 185-bis - Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO	<p><i>È autorizzata una spesa di un milione di euro per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo inserito nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>

	<i>valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.</i>	
Art. 186 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari	È apportata una modifica valida per il solo 2020 alla disciplina sul credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.	I parametri sono dati dal 50% e dal tetto di 60 milioni. La raccolta pubblicitaria ha subito in questi mesi una significativa battuta d'arresto.
Art. 187 - Regime di forfetizzazione delle rese dei giornali	Viene rivista l'aliquota Iva sulle rese dei giornali.	La norma trova applicazione per il 2020, con il 95% in luogo dell'80%.
Art. 188 - Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	È previsto un credito di imposta dell'8% sull'acquisto della carta per un ammontare massimo di 24 milioni.	Il riferimento per il calcolo del credito di imposta è riferito alla spesa 2019 e trova applicazione per il solo 2020.
Art. 189 Bonus una tantum edicole	Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro. È atteso un decreto ministeriale.	Il limite di spesa è fissato in 7 milioni di euro. Secondo le stime di Unioncamere, in Italia sono attive 14.626 edicole. Lo stanziamento permette una copertura massima di 14mila posizioni. Lo stanziamento andrebbe incrementato.
Art. 190 - Credito d'imposta per i servizi digitali	Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.	Il credito di imposta è riconosciuto per il 2020 nel limite di spesa di 8 milioni. Si osserva come la misura non risolve la questione liquidità, lamentata dalla stragrande maggioranza delle imprese di tutti i settori produttivi, né sostiene gli investimenti che si vogliono fare ora, ma valorizza quanto già fatto lo scorso anno.
Art. 191 - Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria	Si dispone una procedura semplificata per il pagamento del rateo del contributo all'editoria, fermo restando la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo.	La misura dovrebbe servire ad accelerare il pagamento del contributo 2019.
Art. 192 – Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani	La procedura di riequilibrio dell'Inpgi è posticipata al 31 dicembre 2020 dal 31 dicembre 2020.	L'Inpgi è la cassa previdenziale dei giornalisti.
Art. 193 - Contribuzione	Ferma restando l'erogazione dei	Si tratta di una norma tecnica che

figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga	trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI.	incide sul montante contributivo dei giornalisti iscritti all'Inpgi.
Art. 194 - Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria	I contratti stipulati dalla Presidenza del consiglio dei ministri con le agenzie di stampa sono prorogati al 31 dicembre 2021.	Si osserva come il settore delle agenzie di stampa stia vivendo un momento di forte tensione sotto il profilo occupazionale per cui è necessario immaginare dei provvedimenti ad hoc.
Art. 195 - Fondo per emergenze relative alle emittenti locali	È previsto uno stanziamento di 50 milioni a favore delle emittenze radiotelevisive locali, con contributi erogati dal Mise.	Il contributo dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire, verosimilmente non prima della metà di agosto, tempi oggettivamente troppo ampi.
Art. 195-bis – Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore	<i>L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, con sanzione fra 10mila euro e il 2% del fatturato.</i>	<i>Al netto del fatto che la misura non sembra essere connessa all'emergenza da Covid-19, la tutela del diritto d'autore è assolutamente da sostenere.</i>
Art. 195-ter – Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416	<i>Si disciplina il caso di fallimento dell'editore.</i>	<i>Il settore vive una profonda crisi già da prima del Covid-19.</i>
Art. 196 - Interventi a favore delle imprese ferroviarie	Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è riconosciuto un indennizzo, pari ad euro 115 milioni di euro, a valere sui mesi di marzo e aprile; viene altresì rideterminato il canone di utilizzo delle infrastrutture per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, tenendo conto della percentuale di riempimento medio. La dotazione è di 155 milioni.	Da valutare la congruità dello stanziamento, anche in rapporto a quello che sono le norme sul distanziamento che via via saranno adottate, le quali sono destinate ad incidere sull'utilizzo della infrastruttura.
Art. 197 - Ferrobonus e Marebonus	È autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro per il 2020 a favore di contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, potenziando i porti.	Il riferimento è alle misure contenute nella legge 208/2015
Art. 198 - Istituzione di un fondo	È istituito presso il Ministero	Si tratta di una misura condivisibile

<p>per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo</p>	<p>delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali. L'accesso al fondo è subordinato all'applicazione del Ccnl del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>che rappresenta, però, soltanto un parziale ristoro per le enormi perdite di queste settimane, con il 95% e più degli aeromobili a terra. Condivisibile il vincolo della applicazione del Ccnl di riferimento.</p>
<p>Art. 199 - Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi</p>	<p>L'articolo definisce le misure che le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono adottare per fronteggiare le conseguenze sul settore portuale derivanti dall'emergenza da Covid-19. Fra le misure, la possibilità di ridurre i canoni concessori (6 milioni) e di devolvere gli avanzi di bilancio al gestore al fine di erogare una indennità fino a 90 euro al giorno ai lavoratori per le minori giornate di lavoro rispetto al 2019, con un tetto di spesa di 2 milioni di euro. Sono altresì prorogate di due anni le autorizzazioni circa la fornitura del lavoro portuale temporaneo e di 12 mesi la durata delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e del <i>servizio ferroviario portuale</i>. È previsto il riconoscimento di un indennizzo alla società adibita alle procedure di ormeggio (disponibili 24 milioni di euro). È ammesso l'utilizzo temporaneo di aree e banchine per finalità diverse rispetto a quelle previste dai piani regolatori. <i>Sono aggiunti alcuni commi che modificano il dl 18/2020, sulla digitalizzazione, sui rapporti fra società capogruppo e società del gruppo, sulla compensazione delle autorità portuali e delle società di navigazione (10 milioni complessivi).</i></p>	<p>Il settore della portualità ha sofferto in maniera particolare per la riduzione dei volumi di traffico. Fa rafforzata la dotazione del fondo per il riconoscimento dell'indennità in favore dei dipendenti, compresi quelli temporanei.</p>

<p><i>Art. 199-bis – Disposizioni in materia di operazioni portuali</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche alla legge 84/1994.</i></p>	<p><i>Le modifiche permettono, in determinate condizioni, di poter svolgere operazioni in regime di autoproduzione.</i></p>
<p>Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</p>	<p>Presso il Mit, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a compensare il calo dei passeggeri nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020; il fondo è anche destinato alla copertura di quanto previsto in un successivo articolo sugli oneri del servizio di trasporto pubblico locale e regionale. È atteso un decreto ministeriale. In ragione delle misure di contingentamento da Covid-19, non si applicano le sanzioni sulla riduzione del trasporto ferroviario su lunga percorrenza e per i servizi interregionali indivisi. Le erogazioni delle regioni sono effettuate in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. <i>Sono aggiunti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sulle risorse spettanti alle regioni, con anticipazione dell'80% delle risorse spettanti per il 2019, in unica soluzione e relativamente alle somme residue per gli anni di competenza dal 2014 al 2018. È prevista una erogazione da parte degli enti competenti in misura non inferiore all'80% al 31 agosto 2020. Per effetto del comma 6-bis, possono essere destinate ai servizi di linea di trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi. Fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le norme sul cofinanziamento di mezzi. Fino al 30 giugno 2021, una quota del 5% delle risorse può essere utilizzato per l'attrezzaggio dei parchi mezzi in ottemperanza alle norme sul contrasto al Covid-19, nonché per l'acquisto, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette</i></p>	<p>Il trasporto pubblico locale è chiamato a svolgere un ruolo decisivo nell'assicurare la mobilità delle persone nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19. Sono tante le questioni aperte, dal ristoro per il crollo dei passeggeri al ristoro di coloro che hanno sottoscritto degli abbonamenti annuali non utilizzati per almeno due mesi, dalle procedure di sanificazioni che comportano costi molto significativi al rinnovo e al rafforzamento del parco mezzi. La dotazione iniziale del fondo non appare quindi sufficiente ad assicurare tutti questi obiettivi.</p>

	<i>elettriche a pedalata assistita per la mobilità condivisa. Sono incrementate di 10 milioni le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del dl 34/2019, che prevedono contributi per interventi da parte dei comuni su varie materie, a favore della collettività.</i>	
<i>Art. 200-bis – Buono viaggio</i>	<i>È istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni per il 2020 per la concessione di buoni viaggio (50% del costo, massimo 20 euro a viaggio) da utilizzare nel trasporto pubblico non di linea in favore di persone fisicamente impedito o con ridotta mobilità, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane e nei capoluoghi di provincia. È atteso un decreto ministeriale.</i>	<i>Si tratta di una norma condivisibile nelle finalità in quanto viene incontro a due necessità (sostegno al trasporto pubblico non di linea e alle persone in difficoltà motoria), ma che presenta un paletto incomprensibile nella residenza; meglio sarebbe stato prevedere il buono (peraltro esiguo) anche in favore di coloro che lavorano nelle aree indicate.</i>
Art. 201 Incremento Fondo salva-opere	Il cosiddetto fondo salva-opere, in favore di sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, è incrementato di 40 milioni di euro.	Il riferimento è all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Art. 202 - Trasporto aereo	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 79 del dl 18/2020 che prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell'economia oppure da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, per la gestione del trasporto aereo di persone e merci. Il Mef, di concerto con i ministeri dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, emana un decreto che rappresenta l'atto costitutivo della società, definendo l'oggetto sociale e il capitale, con il Mef autorizzato a partecipare al medesimo con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro, da versare anche in più fasi. È prevista, <i>entro trenta giorni dalla costituzione della società</i> , la	Il presente articolo torna sulla disposizione del Cura Italia passata per nazionalizzazione di Alitalia. Le modifiche apportate sembrano rafforzare, almeno sulla carta, l'impegno del ministero dell'economia, anche occorre osservare come, per altro canto, la dotazione prevista nel Cura Italia si riduce. Quindi da una parte vi è un impegno forte – fino a 3 miliardi di euro – dall'altra, però, tale impegno è per così dire ancora non definito nella scansione temporale, cosa che evidentemente preoccupa.

	<p>redazione di un piano industriale <i>(da presentare alle competenti commissioni parlamentari)</i>, la stipula di un contratto di servizio di durata quinquennale. <i>Il comma 1-bis proroga di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività portuale.</i> Per l'attuazione di quanto previsto è istituito un fondo presso il Mise di 350 milioni.</p>	
<p>Art. 203 - Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo</p>	<p>I vettori e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e sono assoggettate a concessioni e altro (normativa Easa e Enac) applicano trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I vettori devono adeguarsi entro 90 giorni. Per ottenere il rilascio delle concessioni e altro, i vettori devono dichiarare il rispetto di tale principio; è prevista una sanzione da 5mila a 15mila euro per addetto, con l'80% delle somme destinate al fondo di solidarietà di categoria.</p>	<p>L'articolo sancisce un principio molto importante sul versante delle retribuzioni nel trasporto aereo che devono essere quelle definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. La norma chiude l'annosa questione del contenzioso fra Ryanair e lo Stato sul contratto collettivo applicato. Si osserva come la norma faccia riferimento ai soli trattamenti retributivi, senza specificare cosa si intenda con questo termine e non intervenendo su tutti gli altri aspetti normativi, dall'orario alle ferie, passando per i permessi.</p>
<p>Art. 204 - Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo</p>	<p>A decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Gli oneri sono quantificati in 65,7 per il 2021.</p>	<p>L'emergenza epidemiologica ha provocato un crollo dei voli quasi totale, per cui le stesse entrate sui diritti di imbarco si sono ridotte sensibilmente, fino quasi ad annullarsi fra marzo e maggio e con una prospettiva di lento recupero soltanto da giugno inoltrato e da luglio. La previsione del 50% dei diritti di imbarco da destinare al fondo di solidarietà non appare quindi sufficiente, ricordando peraltro come dal 1° gennaio tutti i diritti sono incamerati dall'Inps.</p>

<p>Art. 205 - Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori</p>	<p>L'articolo prevede la proroga della efficacia delle convenzioni sui collegamenti con le isole maggiori e minori in regime di servizio pubblico.</p>	<p>La proroga è fino a massimo dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.</p>
<p>Art. 206 - Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali</p>	<p>È prevista la nomina di un commissario straordinario per la definizione degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017. Il comma 5-bis (e seguenti) autorizza la spesa di 3 milioni per il 2020 e di 17 milioni per il 2021 per gli interventi sulla via Salaria (variante Trisungo-Acquasanta). Il comma 7-bis prevede una procedura semplificata per accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali.</p>	<p>Si fa riferimento alle tratte autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e alla diramazione Torano-Pescara, gestite dalla società Strada dei Parchi.</p>
<p>Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici</p>	<p>La norma prevede, al determinarsi di una serie di condizioni, la possibilità di anticipare l'importo previsto dall'articolo 35, comma 18, del dlgs 50/2016 fino al 30%.</p>	<p>La possibilità di anticipare fino al 30% è connessa alla effettiva disponibilità di risorse.</p>
<p>Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario</p>	<p>È previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020 da destinare alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Rete Ferroviaria Italiana è autorizzata ad utilizzare 25 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021 per un progetto di fattibilità con il potenziamento, con caratteristiche Av/Ac, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia. Il comma 3-bis trasferisce il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando a Rfi; è atteso un accordo anche con la regione Calabria per lo sviluppo delle</p>	<p>La necessità di rafforzare la dotazione infrastrutturale del Paese, anche sul versante del trasporto ferroviario, non è una questione di oggi né qualcosa di strettamente collegato all'emergenza da Covid-19. Le misure adottate, per quanto condivisibili nello spirito, non sembrano in condizione di imprimere la necessaria svolta, soprattutto nel Mezzogiorno, dove lo studio di fattibilità è un primo atto, al quale ne dovranno seguire tanti altri a stretto giro di posta.</p>

	<p><i>attività del porto di Gioia Tauro.</i> Rfi è autorizzata ad utilizzare risorse del medesimo fondo di cui sopra anche per la realizzazione della Variante di Riga e per la realizzazione del collegamento Bergamo-aeroporto di Orio al Serio, in tempo utile per le Olimpiadi invernali 2026. 2 milioni per il 2020 sono destinati ad interventi urgenti dopo il crollo del ponte sul fiume Magra per il raddoppio selettivo della linea Pontremolese (Parma – La Spezia).</p>	
<p>Art. 209 - Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche</p>	<p>È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la dotazione di dispositivi di protezione individuali e a tutela degli utenti degli Uffici della motorizzazione. 345mila euro sono invece destinati ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.</p>	<p>Si tratta di due disposizioni condivisibili, rispetto alle quali sarà comunque necessario valutare la congruità degli stanziamenti. Lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida è operazione complessa, per cui andrebbe valutato anche un contributo specifico per le autoscuole.</p>
<p>Art. 210 - Disposizioni in materia di autotrasporto</p>	<p>È incrementata di 20 milioni di euro la dotazione del fondo in favore delle imprese del trasporto su gomma. I consorzi versano le somme incassate e rimaste nella loro disponibilità relative alla riduzione del pedaggio autostradale e non riversate agli aderenti al consorzio; stessa cosa anche per le eventuali riduzioni 2019.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che da una parte incrementa la dotazione complessiva, dall'altra, però, tende a recuperare quanto non riservato agli aderenti a consorzi, cooperative e altro.</p>
<p>Art. 211 - Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari</p>	<p>È autorizzata una spesa di 2.230.000 di euro per il 2020, di cui 1.550.000 per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale e 360mila per lo straordinario del corpo delle Capitanerie di porto. È</p>	<p>La norma parla soltanto di valorizzazione degli immobili e non del loro utilizzo prioritario.</p>

	ammesso l'affido di strutture militari a privati tramite apposite convenzioni.	
<i>Art. 211-bis – Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche</i>	<i>Gli operatori delle infrastrutture critiche aggiornano i propri piani di sicurezza tenendo conto delle disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica. Il comma 5 individua le infrastrutture critiche (infrastrutture individuate con decreto del Mise e del Mit ai sensi del dlgs 61/2011; gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali; società e enti che ospitano i sistemi spaziali della Ue; altre società individuate con Dpcm).</i>	<i>Si tratta di una disposizione condivisibile nella finalità; l'adeguamento deve avvenire ai sensi del dlgs 81/2008 ed essere quindi oggetto di esame con la rappresentanza sindacale.</i>
Art. 212 - Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto	Per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.	Le misure rappresentano una anticipazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile; le risorse non sono quindi aggiuntive.
<i>Art. 212-bis – Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia</i>	<i>Al comune di Venezia è assegnato un contributo di 5 milioni per il 2020, di 10 per il 2021 e di 5 per il 2022 per l'ammmodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.</i>	<i>Si tratta di previsione condivisibile.</i>
Art. 213 - Finanziamento del sistema bus rapidtransit	È autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit.	La misura, potenziando il trasporto pubblico locale, potrebbe contribuire a ridurre l'impatto dell'inquinamento ambientale.
<i>Art. 213-bis – Interventi di messa in sicurezza del territorio</i>	<i>4 milioni di euro sono destinati al comune di Taranto per il regolare svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo 2026.</i>	<i>Si tratta di un articolo inserito nel corso dell'iter parlamentare.</i>
Art. 214 - Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS	È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di	L'articolo prevede due misure: un contributo a favore dell'Anas e un altro a sostegno delle imprese del servizio ferroviario non soggetto ad obbligo di servizio pubblico.

	<p>passaggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico. Sono previsti stanziamenti aggiuntivi (10 milioni + 10 milioni) per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.</p>	
<p>Art.215 - Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL</p>	<p>I pendolari, titolari di un abbonamento al trasporto pubblico locale o ferroviario, in corso di validità durante il periodo di blocco definito con i decreti legge 6/2020 e 19/2020, previa autocertificazione dell'avvenuta impossibilità di utilizzare detto abbonamento, possono procedere alla richiesta di ristoro; il vettore può optare, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'emissione di un voucher o al prolungamento della durata dell'abbonamento.</p>	<p>Si tratta di una soluzione che permette di dare un ristoro agli abbonati, salvaguardando la liquidità delle aziende del trasporto pubblico locale. Andrebbe comunque valutata la possibilità di indicare da parte dell'utente la modalità di ristoro; questo perché, è di tutta evidenza che un lavoratore potrebbe essere interessato ad un allungamento della validità dell'abbonamento, mentre uno studente ad avere un voucher.</p>
<p>Art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 95 del dl 18/2020; la sospensione del versamento dei tributi, contributi ed altro è sospesa fino al 30 settembre 2020, con recupero a partire dal 30 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate. È possibile la revisione dei rapporti concessori in scadenza per un periodo comunque non superiore a tre anni. La sospensione delle attività per legge è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, con il diritto del conduttore ad una riduzione del canone locatizio da marzo 2020 a luglio 2020 pari al 50% del canone contrattualmente stabilito. Gli abbonati a palestre e piscine ed altro possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di</p>	<p>Il settore è fra i più colpiti dalle regole relative al distanziamento, cosa che creerà notevoli problemi nella gestione delle strutture nei prossimi mesi. Condivisibili le misure, anche se andrebbe previsto un contributo a fondo perduto ed un rafforzamento del sostegno al reddito di titolari e personale.</p>

	rimborso del corrispettivo già versato; il gestore, in alternativa al rimborso, può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile entro un anno.	
Art. 217 - Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale	È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Il fondo si alimenta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, per un totale di almeno 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni annui nel 2021. È atteso un decreto attuativo.	È indefinito l'utilizzo di detto fondo che, comunque, appare insufficiente. Del resto, senza la ripartenza dei campionati nazionali, il fondo non si alimenta.
<i>Art. 217-bis – Sostegno alle attività sportive universitarie</i>	<i>La dotazione del fondo è integrata di 3 milioni di euro per il 2020.</i>	<i>Si tratta di una disposizione condivisibile; non è chiaro il meccanismo di utilizzo delle maggiori risorse.</i>
Art. 218 - Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici	Le federazioni sportive nazionali possono adottare tutti i provvedimenti relativi all'annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, con la definizione della relativa classifica finale 2019/2020 e per gli adempimenti della successiva stagione 2020/2021. La competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. In caso di controversia, il giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, con eventuale appello al Consiglio di Stato. Il procedimento si applica alle	La norma dovrebbe servire a gestire i possibili ricorsi in fatto di titoli sportivi, conseguenti alla conclusione anticipata dei vari campionati. Si tratta di una questione complessa, ma non la sola, in quanto potrebbe accadere che svariate società non saranno in condizione di iscriversi al rispettivo campionato.

	controversie con provvedimenti adottati fra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza.	
<i>Art. 218-bis – Associazioni sportive dilettantistiche</i>	<i>È autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per il 2020 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche; è prevista una ripartizione con dpcm.</i>	<i>La proposta è condivisibile; i limiti sono nello stanziamento e nei tempi di ristoro</i>
Art. 219 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni	È autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020 per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso. 4,6 milioni sono destinati all'acquisto di apparecchiature informatiche per la giustizia minorile. 9,8 milioni vanno al personale e ai dirigenti impiegati nell'ambito della giustizia minorile.	Si tratta di un provvedimento verosimilmente in ritardo.
Art. 220 - Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008	Le quote delle risorse del fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative a confische e agli utili della gestione finanziaria del fondo stesso, sono riassegnati agli stati di previsione del ministero in misura pari al 49% in favore di ciascuna delle amministrazioni.	Le risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti anti Covid-19.
<i>Art. 220-bis - Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</i>	<i>Viene incrementato di 20 milioni di euro il capitolo relativo ai crediti maturati e non pagati.</i>	<i>Si tratta di una disposizione condivisibile, necessaria alla luce degli effetti della crisi da Covid-19.</i>

<p>Art. 221 - Modifica all'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale</p>	<p>Sono apportate alcune integrazioni all'articolo 83 del dl 18/2020 su amministratori e convocazione delle assemblee. Le previsioni trovano applicazione fino al 31 ottobre 2020.</p>	<p>L'articolo, che è stato quasi completamente riscritto, è riferito alla giustizia civile, penale, tributaria e militare.</p>
<p>Art. 222 – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</p>	<p>È riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. A favore delle imprese del settore zootecnico è istituito un fondo emergenziale con una dotazione di 90 milioni per il 2020, per aiuti diretti. 30 milioni sono invece diretti alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero. 30 milioni vanno agli interventi indennizzatori. Cambia la norma dell'articolo 1, comma 520, della legge 160/2019: viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino a 100mila euro e dell'80% delle spese ammissibili. Cambia anche il comma 2 dell'articolo 76 del dl 18/2020: 20 milioni per la pesca. È riconosciuta una indennità per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, di 950 euro per il mese di maggio. Gli oneri sono fissati in 579,9 milioni di euro.</p>	<p>L'articolo è stato quasi completamente riscritto nel corso dell'iter parlamentare; nei fatti, si è passati dalla semplice previsione di un fondo emergenziale che sarebbe stato successivamente distribuito con un decreto attuativo, ad una situazione per la quale i singoli settori sono a conoscenza di quanto spettante, fermo restando che andranno valutati i tempi di erogazione e la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 222-bis - Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020</p>	<p>Le imprese danneggiate dalle gelate del periodo compreso fra il 24 marzo e il 3 aprile 2020 possono accedere agli interventi di sostegno previsti dalla legge; regioni e province autonome possono deliberare l'eccezionalità dell'evento.</p>	<p>Sono interessate le imprese agricole non coperte da specifica assicurazione. Gli oneri sono fissati in 10 milioni di euro.</p>
<p>Art. 223 - Contenimento della produzione e miglioramento</p>	<p>È stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020,</p>	<p>La riduzione è quantificata nella misura del 20% rispetto alla media</p>

della qualità	da destinare alle imprese vitivinicole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna.	degli ultimi cinque anni. La logica dietro questo provvedimento è quella di sostenere il prezzo del prodotto, in un'ottica di qualità, e conseguentemente il reddito dei produttori. È chiaro che sarà necessario assicurare un costante monitoraggio del settore per capire l'efficacia della misura adottata.
Art. 224 – Misure in favore della filiera agroalimentare	Viene apportata una modifica all'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, che già aveva innalzato l'anticipo al 70% per il 2020. Altre modifiche riguardano l'utilizzo di prodotti in ambito agronomico, la definizione da parte dell'Istat di una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica, la rinegoziazione dei mutui, la resa massima di uva per ettaro, il settore del latte vaccino e del latte ovi-caprino. <i>Il comma 5-bis proroga la validità dei certificati di abilitazione e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.</i>	Per effetto della modifica apportata l'anticipazione Pac resta fissata al 70%, sia per il procedimento speciale che per quello ordinario.
Art. 224-bis – Sistema di qualità nazionale per il benessere animale	<i>È istituito il sistema di qualità nazionale per il benessere animale; l'adesione al sistema è volontario; è atteso un decreto interministeriale.</i>	<i>Si tratta di un provvedimento interessante, che risponde sicuramente ad una rinnovata sensibilità nei confronti del patrimonio zootecnico; di certo, però, rischia di essere un contenitore vuoto, vista l'assenza di specifiche risorse.</i>
Art. 224-bis – Sostenibilità delle produzioni agricole	<i>È istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.</i>	<i>Valgono le medesime considerazioni svolte sopra.</i>
Art. 225 - Consorzi di bonifica ed enti irrigui	Cassa depositi e prestiti e altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. <i>Sono</i>	L'importo complessivo è di 500 milioni, con il capitale da restituire in rate annuali dal 2021 al 2025, mentre gli interessi sono a carico della Stato. Anche in questo caso, è atteso un decreto attuativo.

	<i>aggiunti dei commi sulla riprogrammazione delle economie in ragione dello stato di crisi da Covid-19.</i>	
Art. 226 - Fondo emergenza alimentare	Il fondo per l'emergenza alimentare è incrementato di 250 milioni.	Andrebbe valutato un maggiore coinvolgimento del settore ittico è fra quelli che ha sofferto maggiormente la chiusura dei ristoranti, non compensata assolutamente dai consumi domestici.
Art. 227 - Sostegno alle zone economiche ambientali	È istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili.	Il riferimento è alle Zea, zone economiche ambientali. È indubbio che il prolungato periodo di chiusura ha ridotto sensibilmente i ricavi di queste imprese e delle associazioni che operano per l'ambiente.
Art. 227-bis – Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini	È previsto uno stanziamento di 2 milioni per la tutela degli ecosistemi marini.	Si tratta di una dotazione poco più che simbolica.
Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale	Sono apportate alcune semplificazioni alla normativa sulla commissione di valutazione di impatto ambientale.	La normativa di riferimento è il dlgs 152/2006.
Art. 228-bis - Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti	L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti è abrogato.	Il governo torna sui suoi passi.
Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile	Sono apportate alcune modifiche al dl 111/2019, con incremento delle risorse destinate alla mobilità sostenibile (70 milioni) attraverso il riconoscimento di un buono mobilità in favore dei residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti. Il buono mobilità è pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata	La misura è stata oggetto di critica perché, nel momento in cui l'industria nazionale dell'automotive sembra precipitare ai minimi storici, il governo si preoccupa della mobilità sostenibile. In realtà, le due cose potrebbero andare di comune accordo, viaggiando su binari paralleli e fermo restando che si avrebbe bisogno di un investimento importante anche sul versante della rottamazione auto con acquisto di auto nuova meno inquinante. Questo articolo, però, si presta comunque a diverse osservazioni critiche, la prima delle quali in

	<p>assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (no autovetture). <i>Il comma 2-bis istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni per il 2020 per i servizi di trasporto scolastico.</i> In caso di rottamazione di auto fino a Euro 3 o motocicli Euro 2 e Euro 3 a due tempi da parte di residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione Ue un buono mobilità da 1.500 (auto) o da 500 (moto) euro, utilizzabili nei tre anni per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico o di biciclette, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Sono altresì apportate alcune modifiche sulla individuazione delle corsie per le bici e sulla segnaletica. Le aziende con più di 100 dipendenti ubicate nelle stesse aree di cui sopra sono tenute ad adottare un piano per la mobilità casa-lavoro dei propri dipendenti, nominando un mobility manager. È previsto un decreto ministeriale, non risorse aggiuntive. <i>I commi da 4-bis a 4-quater disciplinano l'erogazione di un contributo massimo di 500 euro, destinato ai residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori elettrici; l'onere è di un milione di euro.</i></p>	<p>ordine alla platea dei beneficiari: si guarda, ad esempio, alla residenza e non al dove la persona lavora. Per chiarire, potrebbe essere più interessato ad acquistare una bici o un altro mezzo una persona che risiede in un piccolo centro, ma che quotidianamente si sposta verso una grande città, piuttosto che il residente in una città di provincia, dove la mobilità non è oggettivamente un problema. Resta poi la questione risorse, larga parte delle quali potrebbe già essere potenzialmente esaurita prima ancora della data di entrata in vigore del presente decreto, visto che la misura fa riferimento al 4 maggio. Da ultimo, si evidenzia che non è semplicemente tratteggiando una linea a terra di colore giallo che si realizza una pista ciclabile sicura. Il mobility manager, infine, dovrebbe valutare con attenzione le problematiche inerenti alle persone con ridotta mobilità, causa disabilità.</p>
<p><i>Art. 229-bis – Disposizioni per lo smaltimento di dispositivi di protezione individuale</i></p>	<p><i>Il ministero dell'ambiente dispone delle linee guida per specifiche modalità di raccolta e di smaltimento di mascherine e guanti monouso. È istituito un fondo per la sperimentazione del</i></p>	<p><i>La sanzione prevista dall'articolo 255, comma 1-bis, del dlgs 152/2006 è fissata da un minimo di 30 ad un massimo di 150 euro.</i></p>

	<p><i>riuso e il riciclo di dpi con una dotazione di un milione di euro; è atteso un decreto ministeriale, mentre il Mef monitora. È aggiunto un comma all'articolo 15 del dl 18/2020, sempre volto a favorire il riutilizzo dei dpi. È prevista una relazione da parte del ministero. In caso di abbandono di mascherine e guanti si applica la sanzione prevista dall'articolo 255, comma 1-bis, del dlgs 152/2006.</i></p>	
<p>Art. 230 - Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti</p>	<p>Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria viene elevato a trentaduemila. Le immissioni a ruolo possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023. Il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie è incrementato di ottomila posti, con assunzione anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022. L'onere è fissato in 4 milioni di euro. <i>Il comma 2-ter è volto ad assicurare la continuità didattica, occupazionale e retributiva: per chi è stato assunto in ruolo a tempo parziale è previsto un contratto aggiuntivo a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2020) per l'anno scolastico 2020/2021 a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.</i></p>	<p>Nel complesso, i posti messi a concorso per la scuola si incrementano di 16mila unità, anche se l'effettiva immissione in ruolo potrebbe slittare anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023. La scuola è chiamata ad uno sforzo enorme di crescita complessiva che investe il corpo docente, tutto il personale Ata, la dirigenza e le stesse famiglie, un percorso che dovrebbe essere guidato da condivisione degli obiettivi. <i>Verosimilmente, già in legge di bilancio il governo dovrà trovare le risorse necessarie per prorogare i contratti aggiuntivi fino al termine dell'anno scolastico.</i></p>
<p>Art. 230-bis - Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici</p>	<p><i>Limitatamente al periodo settembre-dicembre 2020, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere fino ad un massimo di mille contratti per assistenti tecnici; è atteso un decreto ministeriale. Nelle more dello svolgimento del concorso per la scuola, è autorizzata la proroga dei contratti con durata massima 31 dicembre 2021. È istituito un fondo con una</i></p>	<p><i>Soprattutto le prime due misure evidenziano chiaramente la difficoltà di portare a compimento nei tempi necessari i concorsi nella scuola.</i></p>

	<i>dotazione di 13,1 milioni in favore della ultrattività dei dirigenti scolastici.</i>	
Art. 231 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021	Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le maggiori risorse sono indirizzate all'acquisto di servizi professionali, formazione a distanza, l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, la didattica di studenti con disabilità, la dotazione di strumenti utili per la didattica a distanza con comodato d'uso per gli studenti meno abbienti, acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi, adattamento degli spazi interni e esterni con piccoli interventi di manutenzione su laboratori, palestre e altro. Le risorse sono assegnate secondo le regole vigenti; le istituzioni scolastiche e educativa provvedono il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento; le risorse non impegnate entro quella data sono riassegnate per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2020. È prevista l'assegnazione di specifiche risorse alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per l'anno scolastico 2019/2020; è previsto uno stanziamento di 39,23 milioni.	Si osserva una sproporzione fra quanto stanziato per tutte le istituzioni scolastiche per gli interventi che dovrebbero assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico (331 milioni) e quanto invece destinato per gli interventi su ambienti e dispositivi di protezione individuale per assicurare lo svolgimento degli esami di maturità (39,23 milioni). È soprattutto il primo stanziamento che potrebbe essere ridotto rispetto alle effettive e, per molti versi, imponenti esigenze. Si pensi, ad esempio, alla formazione a distanza, oggi svolta con gli strumenti di docenti e studenti con alterne fortune, ma che domani potrebbe diventare una modalità di insegnamento equiparata in tutto e per tutto all'aula. Anche gli interventi sugli ambienti e i dispositivi di protezione individuale sono importanti. Da valutare, infine, la tempistica: prevedere che gli interventi devono essere realizzati entro il 30 settembre, lascia ipotizzare che pure l'avvio del prossimo anno sarà molto complicato.
Art. 231-bis – Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza	<i>È prevista l'adozione di ordinanze da parte del ministro dell'istruzione, di concerto con il ministro dell'economia, per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021. Tali ordinanze possono permettere ai dirigenti</i>	<i>Si tratta di un tema molto delicato in quanto investe direttamente la possibilità di far partire l'anno scolastico in maniera efficiente e sicura per studenti e personale.</i>

	<p><i>degli uffici scolastici di derogare al numero minimo e massimo per classe, di attivare ulteriori incarichi temporanei per docenti e Ata e di prevedere la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 235; è previsto un monitoraggio del ministero dell'istruzione.</i></p>	
Art. 232 - Edilizia scolastica	<p>È aggiunto un periodo all'articolo 10, comma 1, del dl 104/2013, con la previsione di decreti ministeriali riferiti a variazioni sui singoli interventi di edilizia scolastica. È ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sui mutui autorizzati. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 717, della legge 208/2015, Gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti contrattuali. Eventuali pareri su interventi di edilizia scolastica devono essere rilasciati entro 10 giorni dalla richiesta; decorsi tre giorni, il ministero convoca la conferenza dei servizi, svolta in forma simultanea e modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni. <i>Il comma 4-bis assegna un contributo straordinario di 5 milioni per l'istituto superiore Salvatore Quasimodo in Magenta.</i></p>	<p>L'articolo introduce alcune semplificazioni in materia di edilizia scolastica; pur apprezzando il tentativo, è di tutta evidenza come i tempi continuano ad essere troppo dilatati rispetto alle necessità di intervenire in maniera veloce. Già ora, anche nelle scuole non sede di esame è difficile immaginare interventi prima di luglio nella migliore delle ipotesi.</p>
Art. 233 - Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni	<p>Il fondo per il sostegno al sistema integrato da zero a sei anni è incrementato di 15 milioni di euro. Al riparto, per il solo 2020, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con decreto ministeriale. Un contributo di 165 milioni di euro è indirizzato ai soggetti che gestiscono in via continuativa i</p>	<p>La ripartizione delle risorse è proporzionale alla quota di popolazione di età compresa fra zero e sei anni nell'ambito regionale. È un criterio che andrebbe affiancato anche da altri parametri, così da riuscire ad intercettare in maniera più efficaci i bisogni. Premesso ciò, è altresì fondamentale provare a dare una</p>

	servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali. <i>Un contributo complessivo di 120 milioni è erogato alle scuole primarie e secondarie paritarie.</i>	risposta alle migliaia di lavoratrici e lavoratori nelle scuole dell'infanzia, come pure a chi lavora nelle mense.
Art. 234 - Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica	È autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per gli anni 2020 per la realizzazione di un sistema informativo nelle scuole, anche per favorire la didattica a distanza, il supporto alle decisioni e le tecnologie dell'intelligenza artificiale.	Non si tratta propriamente di nuove risorse, quanto piuttosto di un indirizzo su risorse già disponibili, quelle del Pon Per la scuola.
Art. 235 - Fondo per l'emergenza epidemica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione	È istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021	Il fondo è ripartito con decreto del ministro dell'istruzione; l'unico vincolo è dato dalla spesa che è esclusivamente per contrastare la diffusione del Covid-19, una definizione che richiama le condizionalità del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, meglio conosciuto come Fondo Salva-Stati.
Art. 236 - Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca	Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro, più 8 milioni per le istituzioni Afam. <i>Il comma 3-bis riconosce l'equipollenza dei titoli dei corsi biennali sperimentali in musicoterapia con quelli rilasciati dalle istituzioni Afam.</i> Il fondo per il diritto allo studio degli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, è incrementato di 40 milioni di euro. I dottorandi che terminano il percorso nell'anno accademico 2019(2020 possono presentare richiesta di proroga di due mesi. La durata degli assegni in essere alla data del 9 marzo 2020 possono essere prorogati in	Il fondo per le esigenze emergenziali è indirizzato prioritariamente ad assicurare l'accesso da remoto degli studenti, mentre quello ordinario per ridurre il contributo onnicomprensivo annuale o esonerare gli studenti dal pagamento dello stesso

	ragione del blocco delle attività causato dall'emergenza Covid-19. Sono rinviate al 2023 le sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli sul fabbisogno finanziario assegnato.	
Art. 237 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici	In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. È prorogato l'accreditamento concesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici; è anche apportata una modifica al regolamento di accesso alle stesse.	Si tratta di disposizioni per la gestione emergenziale del momento.
Art. 238 - Piano <i>straordinario</i> di investimenti <i>straordinario</i> nell'attività di ricerca	La norma autorizza l'assunzione di ricercatori per il 2021 nel limite di spesa fissato a 200 milioni di euro, in aggiunta a quelle normalmente previste, nelle università più altri 50 milioni per l'assunzione negli enti pubblici di ricerca, <i>con una riserva di 5 milioni (sono esclusi Istituto superiore di sanità ed Enea)</i> . Il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), con incremento delle risorse del fondo First di 300 milioni. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Non si applicano i limiti di spesa previsti dalla legge	Le risorse stanziare dovrebbero portare all'assunzione di ulteriori 3.333 ricercatori nelle università e a 1.300 unità negli enti pubblici di ricerca. Poiché le nuove assunzioni, come l'utilizzo delle risorse aggiuntive non sono direttamente collegabili alla gestione dell'emergenza Covid-19 (l'unico riferimento indiretto potrebbe essere quello relativo alla deroga ai limiti di spesa), è di tutta evidenza che le misure contenute nel presente articolo andavano prese molto tempo prima.

	160/2019.	
Art. 238-bis – Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale	La norma prevede la riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. La riconfigurazione è sperimentale e per tre anni. La spesa iniziale è di 587mila euro.	Si tratta di un articolo introdotto nel corso dell'iter parlamentare; è utile un monitoraggio in corso d'opera per capire gli effettivi risultati dell'operazione che investe settori strategici della ricerca e della sicurezza del Paese.
Art. 239 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	È istituito, presso il Mef, un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.	Il fondo è destinato a diverse iniziative, con riferimento anche al domicilio digitale. Per gli aspetti connessi alla sicurezza digitale, sono previsti dei decreti della presidenza del consiglio.
Art. 240 - Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Presso il ministero dell'interno è istituita una direzione centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica.	Non sono previsti costi aggiuntivi per dare attuazione ad una disposizione che riveste un peso importante negli attuali scenari.
Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19	A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione prevista in sede Ue. Resta fermo il vincolo di destinazione dell'80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord.	Le iniziative possono essere a carattere nazionale, regionale o locale. La riprogrammazione è in linea con il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. La Ugl aveva sollecitato una iniziativa in tal senso già in occasione dei primi decreti legge di sostegno alle famiglie e alle imprese. È da capire l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.
Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19	Le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal	Si tratta di una operazione, oggi ammessa vista la situazione emergenziale, che potrebbe permettere di recuperare una parte delle risorse. Occorre stigmatizzare, comunque, il ritardo che ogni volta si accumula nella gestione dei fondi europei, anche a prescindere dall'emergenza Covid-19, la quale,

	1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, La data di scadenza dei fondi complementari dei fondi della programmazione 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025.	paradossalmente, potrebbe favorire un più rapido impegno.
Art. 243 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19	Il Fondo a sostegno delle attività economiche delle aree interne è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022. <i>Il fondo è incrementato di ulteriori 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tre milioni annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono destinati alla sperimentazione di borse di studio denominate "dottorati comunali" per lo studio di strategie locali di sviluppo sostenibile.</i>	Si guarda con estrema preoccupazione alle aree interne del Paese, le quali potrebbe subire il pesante contraccolpo del distanziamento sociale oltre alle conseguenze negative per la mancata manutenzione del territorio.
Art. 244 - Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017	Per favorire l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, viene incrementato il credito di imposta previsto dalla legge 160/2019. L'onere complessivo è di 106,4 milioni di euro.	Il credito di imposta sale al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie e al 45% per le piccole. La misura premia la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo industriale. Al momento, non è possibile preventivare l'impatto che potrà avere questa misura, pensata per promuovere la ricerca in contesti ordinari e non emergenziali.
Art. 245 - Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria	Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud", è previsto un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, in misura pari a 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e a 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro	Si tratta di una misura necessaria e condivisibile. Questa organizzazione ha immediatamente chiesto la disponibilità di un contributo a fondo perduto per le imprese, proprio per assicurare la continuità aziendale. In questo caso, siamo davanti, per così dire, ad una operazione di nicchia che coinvolge circa 7.500 soggetti imprenditoriali, singoli o società, nel Mezzogiorno.

	per ogni impresa.	
Art. 245-bis - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123	Sono apportate alcune modifiche alla disciplina della misura denominata Resto al Sud. La soglia di finanziamento sale a 60mila euro (da 50mila) con la quota di contributo a fondo perduto fino al 50% (dal 35%).	Il riferimento alla legge 123/2017; resto al Sud vale per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 246 - Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19	Sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lombardia e Veneto. Lo stanziamento è di 120 milioni, di cui 20 sulla povertà educativa.	Si tratta di una disposizione condivisibile nello spirito; da capire le modalità di accesso a dette risorse, considerando la situazione di enorme difficoltà che sta vivendo larga parte del Mezzogiorno.
Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM	Le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Spetta alla funzione pubblica l'individuazione delle sedi, mentre la prova orale può essere svolta in videoconferenza. La domanda di partecipazione ai concorsi è esclusivamente in via telematica, con il candidato in possesso di Pec e Spid. I successivi commi disciplinano la formazione della commissione esaminatrice, l'individuazione dei profili professionali	La procedura semplificata per il reclutamento di personale pubblico si applica, in via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Al netto di ogni considerazione, dovrebbe comunque valere il principio che chi può partecipare – almeno potenzialmente – ad una prova selettiva ordinaria, non può essere in alcun modo escluso dalla procedura di selezione in via sperimentale tratteggiata con il presente articolo.
Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni	Per le procedure di selezione di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta della amministrazione interessata, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone comunque informazione, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e lo svolgimento delle prove in sedi decentrate.	La norma trova applicazione per le procedure concorsuali già bandite o per le quali sia stata svolta anche una sola delle prove concorsuali previste dal bando. Vale la considerazione espressa sopra: le variazioni alle prove selettive non devono in alcun caso rendere impossibile la partecipazione del candidato.

<p>Art. 249 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale possono essere applicati a tutte le singole amministrazioni pubbliche.</p>	<p>L'articolo estende gli effetti dei due precedenti.</p>
<p>Art. 250 - Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca</p>	<p>Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale.</p>	<p>L'articolo recepisce le disposizioni sulla procedura di selezione e sulla possibilità di utilizzare la formazione a distanza nei quattro mesi di corso.</p>
<p>Art. 251 – Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche per lo svolgimento dei concorsi pubblici presso il ministero della salute. Le prove possono svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. È ammessa la possibilità di ricorrere alle modalità dell'articolo 249 anche per le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (legge 145/2018). Ingegneri biomedici possono essere assunti nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 145/2018. Il comma 4 riguarda il reclutamento di dirigenti sanitari.</p>	<p>Non si trova un riferimento alla stabilizzazione del personale precario della sanità, una vera beffa, dopo i tanti elogi raccolti in questi mesi di duro impegno al servizio della popolazione, rischiando in prima persona, come dimostra l'alto numero di contagiati e, purtroppo, di decessi in tutto il personale sanitario.</p>
<p>Art. 252 - Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia</p>	<p>Il ministero della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può procedere all'indizione delle procedure di selezione per complessive 550 unità, di cui 150 per i Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.</p>	<p>Sono indicate le caratteristiche dei candidati. <i>L'articolo è stato modificato nel corso dell'iter parlamentare, con l'inserimento di ulteriori requisiti.</i></p>
<p>Art. 253 - Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario</p>	<p>Fino al 31 luglio 2020, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le</p>	<p>Il termine può essere eventualmente prorogato.</p>

	operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica. Le prove possono essere svolte da remoto.	
Art. 254 - Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense	Le norme precedenti su correzioni e svolgimento delle prove si applicano anche per il concorso notarile (300 posti) e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.	Si formulano le medesime osservazioni svolte precedentemente.
Art. 255 - Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti	Sono autorizzate assunzioni a tempo determinato (durata massima 24 mesi) fino ad un massimo di mille unità a decorrere dal 1° settembre 2020 e per il biennio 2020-2021	Si tratta di assunzioni di personale amministrativo. Appare evidente che l'arretrato della giustizia non si risolve assumendo personale a tempo determinato; finito il mandato, la situazione critica si ripropone.
Art. 256 - Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello	Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 69/2013, con oneri quantificati in 10 milioni dal 2021 al 2024.	La norma non appare strettamente legata all'emergenza Covid-19.
Art. 257 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti	Si applica la medesima disciplina prevista sopra per le selezioni di personale civile.	La procedura riprende le indicazioni esplicitate sopra.
Art.258 - Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	È autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame.	La misura prevede una copertura di 706mila euro.
Art. 259 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali	Sono definite le modalità di adottare fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.	La procedura riprende le indicazioni esplicitate sopra.

<p><i>Art. 259-bis - Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria</i></p>	<p><i>Sono definite le modalità di assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne; è definita in sei mesi la durata del corso di formazione per 938 posti di allievo agente.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo introdotto nel corso dell'iter parlamentare, la cui finalità è condivisibile.</i></p>
<p>Art.260 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è ammessa la rimodulazione dei corsi di formazione, la temporanea sospensione dello stesso o il suo rinvio.</p>	<p>Prima di sospendere o rinviare un corso, considerando il tipo di servizio svolto, è fondamentale valutare ogni alternativa possibile.</p>
<p><i>Art. 260-bis – Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato</i></p>	<p><i>La misura è volta a definire i contenziosi insorti, tramite lo scorrimento delle graduatorie di prova scritta. Le posizioni interessate sono 1.650 per il 2020 e 550 per il 2021. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo introdotto nel corso dell'iter parlamentare, la cui finalità è condivisibile.</i></p>
<p>Art. 261 - Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile</p>	<p>Il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad indire una procedura di selezione per l'assunzione di 30 unità di personale da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1; oneri quantificati in 1.166.608 euro per il 2020.</p>	<p>Il potenziamento delle attività e delle competenze della protezione civile si rende necessario.</p>
<p>Art. 262 - Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>Il Mef avvia, entro il 31 dicembre 2020, una procedura di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale.</p>	<p>Le assunzioni sono finalizzate alla presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, allo sviluppo di sistemi informativi nell'ambito della riforma del bilancio dello Stato.</p>
<p>Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche adeguano le misure previste dal dl 18/2020 alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese. Organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, e prevedendo modalità di interlocuzione con l'utenza anche</p>	<p>Nella versione iniziale, il lavoro agile, citato in rubrica, non era poi esplicitato nell'articolo, anche se il richiamo ai contenuti dell'articolo 87 del decreto Cura Italia appare in questo senso sufficiente per la prosecuzione di questa esperienza. <i>Nel corso dell'iter parlamentare si è fissata una soglia al 50% del personale, anche se, probabilmente, sarebbe stato meglio parlare di orario e non di personale. L'indicazione rispetto alla individuazione di obiettivi</i></p>

	<p>attraverso soluzioni digitali e da remoto, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti della Funzione pubblica, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. L'articolo 87 del dl 18/2020 cessa di avere effetto alla data del 15 settembre 2020. Le amministrazioni pubbliche si adeguano alle disposizioni in materia di tutela della salute; aggiornano e formano i dirigenti. La presenza di personale negli uffici all'estero è correlata a quelle che sono le disposizioni locali. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche, sentite le organizzazioni sindacali, redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), individuando le modalità attuative e prevedendo che almeno il 60% dei dipendenti che possono avvalersene, lo facciano, senza penalizzazioni professionali e di carriera e con l'individuazione delle misure organizzative, della strumentazione, dei percorsi formativi, degli strumenti di verifica, anche sentendo i cittadini; in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile si applica ad almeno il 30% dei dipendenti, qualora lo richiedano. La Funzione pubblica può emanare uno o più decreti, se necessario. È istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; è atteso un</p>	<p>quantitativi e qualitativi andrebbe valutata nell'ambito di un percorso di condivisione con il sindacato, essendo comunque materia di contrattazione collettiva. È evidente che, superata questa prima fase emergenziale, il tema del ricorso allo smart working andrà regolamentato. La previsione del Pola è inserita all'interno della legge 124/2015.</p>
--	---	--

	<i>decreto per composizione, competenze e funzionamento. Ai sensi del comma 3-ter, il dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore di Formez Pa con una quota non inferiore al 76%.</i>	
<i>Art. 263-bis - Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>	<i>Si definiscono i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ad eventuali pratiche commerciali scorrette poste in essere da fornitori di servizi di connettività alle reti internet.</i>	<i>La questione è particolarmente seria, in quanto la progressiva digitalizzazione richiede servizi efficienti ed efficaci.</i>
<i>Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19</i>	<i>Si tratta di disposizioni diverse in vigore fino al 31 dicembre 2020. La velocizzazione delle pratiche prevede un ricorso alla autocertificazione, una procedura semplificata sulla certificazione antimafia, l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, l'inizio di attività tramite segnalazione certificata, la circoscrizione del criterio di interesse pubblico sopravvenuto, la tempistica per l'adozione di provvedimenti, gli interventi in deroga per finalità di contrasto al Covid-19, il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere documentazione già in suo possesso. È prevista la definizione di accordi quadro. Le disposizioni del presente articolo costituiscono livello essenziale delle prestazioni.</i>	<i>Le misure contenute nel presente articolo si caratterizzano, in larga parte, per la loro razionalità: se applicate, danno un vantaggio al cittadino, senza, peraltro, creare un appesantimento o un maggiore costo per la pubblica amministrazione. A questo punto, ci si chiede, inevitabilmente, perché tali disposizioni debbano trovare applicazione soltanto nel periodo emergenziale e non anche successivamente. Del resto, che si debba chiedere l'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo è oggettivamente bizzarro, come pure la limitazione all'uso della autocertificazione: in piena emergenza Covid-19, gli italiani hanno dimostrato di non aver abusato dello strumento, salvo una percentuale fisiologica di casi.</i>
<i>Art. 265 – Disposizioni finanziarie finali</i>	<i>Le disposizioni finanziarie richiamano i due voti del Parlamento (11 marzo e 29-30 aprile) che hanno autorizzato un ulteriore indebitamento, rispetto a quanto definito con la legge 160/2019.</i>	<i>Il maggiore indebitamento rispetto alla previsione contenuta all'articolo 3, comma 2, della legge 160/245 (83.000 milioni) è di 65.330 milioni di euro. L'articolo è stato in parte rivisto e integrato nel corso dell'iter parlamentare.</i>
<i>Art. 265-bis – Clausola di salvaguardia</i>	<i>La clausola di salvaguardia si riferisce alle province autonome di Trento e Bolzano.</i>	<i>Il decreto trova applicazione compatibilmente con i rispettivi Statuti.</i>
<i>Art. 266 – Entrata in vigore</i>	<i>Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in</i>	<i>Il provvedimento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale 19 maggio</i>

	gazzetta ufficiale.	2020, n. 128, S.O. n. 21.
--	---------------------	---------------------------